

# Gazzetta ufficiale

# C 315

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno  
23 settembre 2015

### Sommario

#### I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

##### RISOLUZIONI

##### **Assemblea parlamentare EURONEST**

2015/C 315/01	Risoluzione sull'avvio di un partenariato rafforzato tra l'UE e i paesi partner dell'Europa orientale attraverso lo strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020 .....	1
2015/C 315/02	Risoluzione sulla cooperazione infrastrutturale tra l'UE e i paesi del partenariato orientale: progetti comuni nel campo del trasporto stradale, ferroviario e aereo .....	7
2015/C 315/03	Risoluzione sulle sfide, sul potenziale e sul nuovo impegno nella cooperazione in materia di efficienza energetica e di fonti rinnovabili in seno al partenariato orientale .....	11
2015/C 315/04	Risoluzione sulla cultura e il dialogo interculturale nel contesto del partenariato orientale .....	18
2015/C 315/05	Risoluzione sul centenario del genocidio armeno .....	23
2015/C 315/06	Risoluzione sull'aggressione militare russa contro l'Ucraina e l'urgente necessità di una risoluzione pacifica del conflitto .....	24

IT

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Assemblea parlamentare EURONEST**

2015/C 315/07	Regolamento adottato il 3 maggio 2011 a Bruxelles, modificato il 3 aprile 2012 a Baku, il 29 maggio 2013 Bruxelles e il 18 marzo 2015 a Yerevan .....	26
2015/C 315/08	Regolamento delle commissioni permanenti dell'Assemblea parlamentare EURONEST adottato dall'AP Euronest il 3 maggio 2011 e modificato il 29 maggio 2013 a Bruxelles e il 18 marzo 2015 a Yerevan	40

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RISOLUZIONI

## ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST

RISOLUZIONE <sup>(1)</sup>**sull'avvio di un partenariato rafforzato tra l'UE e i paesi partner dell'Europa orientale attraverso lo strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020**

(2015/C 315/01)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

- visto l'Atto costitutivo dell'Assemblea parlamentare EURONEST del 3 maggio 2011,
  - vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale a Vilnius, del 28 e 29 novembre 2013,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla valutazione e definizione di priorità nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi del partenariato orientale <sup>(2)</sup>,
  - vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 marzo 2013, dal titolo «Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte»,
  - vista la risoluzione legislativa del Parlamento europeo, dell'11 dicembre 2013, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato <sup>(3)</sup>,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2013, dal titolo «Politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012» <sup>(4)</sup>,
  - viste le risoluzioni del Parlamento europeo sulla revisione della politica europea di vicinato e della sua dimensione orientale nonché le risoluzioni sulla Repubblica d'Armenia, sulla Repubblica dell'Azerbaijan, sulla Repubblica di Bielorussia, sulla Georgia, sulla Repubblica di Moldova e sull'Ucraina,
  - vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia come concordata il 29 novembre 2013 a Vilnius dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione e dal ministro armeno per la Politica di sicurezza e gli affari esteri Edward Nalbandian,
- A. considerando che il Partenariato orientale è stato istituito nel 2009 come impegno comune dell'Unione europea e dei suoi partner dell'Europa orientale con l'obiettivo di accelerare l'associazione politica e l'integrazione economica, sulla base degli interessi reciproci, degli impegni, della responsabilità e della cotitolarità;
- B. considerando che gli Stati che partecipano al partenariato orientale hanno assunto un impegno reciproco verso valori fondamentali, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, la buona governance e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile;

<sup>(1)</sup> Adottata il 17 marzo 2015 a Yerevan, Armenia.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0229.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0567.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0446.

- C. considerando che il vertice del partenariato orientale tenutosi a Vilnius nel novembre 2013 è stato contrassegnato da una serie di risultati, nuovi accordi e progressi verso il rafforzamento delle relazioni, ma è stato anche offuscato dalla decisione di alcuni paesi partner di non stipulare accordi di associazione con l'UE, nonostante i negoziati fossero stati completati con successo;
- D. considerando che la decisione assunta al vertice di Vilnius dall'allora presidente dell'Ucraina ha scatenato le proteste di massa di piazza Maidan, cui è seguita nel 2014 una drammatica successione di eventi per il paese, in particolare, a febbraio, un'ondata di manifestazioni che ha portato alla morte di centinaia di ucraini, a marzo l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dalla primavera in poi, lo scoppio e l'escalation di un nuovo conflitto in Ucraina, con la presenza militare diretta della Federazione russa e il relativo sostegno alle forze separatiste, che ha mietuto più di 6 000 vittime;
- E. considerando che l'UE, da un lato, e la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, dall'altro, hanno firmato e successivamente ratificato accordi di associazione bilaterali, incluse zone di libero scambio globali e approfondite, nonostante le pressioni politiche, militari ed economiche dirette della Federazione russa;
- F. considerando che l'UE e la Bielorussia hanno iniziato a negoziare accordi in materia di riammissione e facilitazione del rilascio dei visti, consentendo in tal modo la promozione dei contatti tra i popoli; che, tuttavia, la ripresa del dialogo politico ed economico tra l'UE e la Bielorussia dipenderà dal rilascio incondizionato di tutti i rimanenti prigionieri politici bielorussi e dalla loro piena riabilitazione sotto il profilo dei diritti politici e civili;
- G. considerando che tutti i paesi partner tranne la Bielorussia sono gravati da fenomeni di separatismo e dispute territoriali in cui la Russia è direttamente coinvolta o esercita un'influenza precipua;
- H. considerando che nei territori georgiani e moldovi sono stati istituiti regimi separatisti illegali; che la penisola di Crimea in Ucraina è stata annessa dalla Russia e che nell'Ucraina sudorientale proseguono gli scontri armati tra i separatisti e le forze ufficiali di Kiev;
- I. considerando che l'accesso al mercato UE così come ai mercati dei vicini paesi eurasiatici, in particolare la Russia, è essenziale per i paesi partner e le loro economie; che alcuni settori industriali dei paesi partner dipendono tuttora dalle catene di produzione ereditate dall'ex Unione sovietica, che li vincolano economicamente alla Federazione russa; che l'Unione economica euroasiatica e l'allargamento dell'Unione doganale della Federazione russa, del Kazakhstan e della Bielorussia ad altri paesi partner non devono essere visti come progetti in concorrenza con la componente economica del partenariato orientale, almeno finché i paesi partner avranno la facoltà di scegliere liberamente a quale organizzazione aderire; che è necessario compiere sforzi per migliorare la cooperazione e rendere compatibili tra loro le due aree economiche, affinché i paesi del partenariato orientale possano sfruttarne appieno il potenziale;
- J. considerando che nell'aprile e nel luglio 2014 l'UE ha introdotto misure restrittive nei confronti della Russia, rafforzandole poi nel settembre dello stesso anno, con l'intento di promuovere un cambio di rotta alle avventate azioni aggressive russe che violano la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e ne destabilizzano la regione orientale;
- K. considerando che nell'agosto 2014, come ritorsione sia alle misure restrittive adottate dall'UE sia alla sottoscrizione degli accordi di associazione, la Russia ha deciso di imporre un embargo sui prodotti agricoli e alimentari provenienti dall'Unione, da altri paesi occidentali e da alcuni paesi partner;
- L. considerando che il 2014 è stato il primo anno del rinnovato quadro programmatico e finanziario finalizzato all'attuazione della politica europea di vicinato dell'UE e della sua specifica dimensione orientale, il quale rimarrà operativo fino al 2020;

#### **Partire dai primi risultati del partenariato orientale per aprire nuove prospettive per il periodo 2014-2020**

1. sottolinea che dal suo avvio nel 2009 il partenariato orientale ha prodotto numerosi risultati concreti e tangibili che sono stati reciprocamente vantaggiosi per le società dell'UE e dei paesi partner e si sono tradotti in una molteplicità di accordi di cooperazione a diversi livelli, in ambito politico, economico e culturale, che, se sufficientemente sostenuti da tutte le parti coinvolte, permettono un ampio potenziale di miglioramento;

2. si compiace che i partecipanti al vertice di Vilnius abbiano riaffermato l'impegno di base nei confronti dei principi del partenariato orientale, ossia principalmente lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la democrazia; sottolinea che tali principi devono essere rispettati;
3. condivide il parere dei partecipanti al vertice di Vilnius secondo cui ogni partner deve poter decidere in modo libero e sovrano la portata delle proprie ambizioni e gli obiettivi che aspira a realizzare nell'ambito delle proprie relazioni con l'UE e del partenariato orientale, in linea con il principio di differenziazione; ricorda, a tal proposito, che il partenariato orientale è un progetto volontario rispettoso delle decisioni sovrane degli Stati partecipanti e capace di intensificarne le relazioni, e che ciò dovrebbe apportare benefici sul piano della stabilità e della prosperità non solo agli aderenti, ma all'intera Europa;
4. accoglie favorevolmente la sottoscrizione di accordi di associazione, incluse zone di libero scambio globale e approfondito, tra l'UE e l'Ucraina, la Moldova e la Georgia; chiede una rapida ratifica di tali accordi da parte degli Stati membri dell'Unione; sottolinea l'importanza di attuare tutte le componenti degli accordi e di adottare le riforme del caso in tutti i settori interessati, al fine di evitare il dumping sociale e ambientale; invita tutte le parti a proseguire il lavoro di riforma in linea con l'agenda di associazione e chiede alla Commissione europea e agli Stati membri dell'UE di offrire assistenza nella gestione delle riforme; incoraggia gli Stati membri dell'UE a condividere la ricca esperienza maturata nell'instaurazione di regimi democratici e nell'elaborazione di riforme basate sul rispetto dei valori fondamentali e sullo Stato di diritto, in particolare gli Stati membri che potrebbero fare leva sia sulla propria esperienza di integrazione nell'UE sia sulle strette relazioni con i paesi partner; invita i governi dei paesi partner che hanno ratificato gli accordi di associazione, incluse zone di libero scambio globale e approfondito, con l'UE, a organizzare dibattiti pubblici e campagne d'informazione, anche a livello locale, con la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile, comprese le piattaforme nazionali del forum della società civile, in quanto una comprensione dettagliata del contenuto e dell'impatto degli accordi è fondamentale per il loro successo;
5. condanna l'aggressione militare diretta e indiretta della Russia nell'Ucraina orientale e l'annessione illegale della Crimea come reazione alla decisione sovrana dell'Ucraina di portare avanti la propria prospettiva europea; invita la Federazione russa a rispettare la sovranità internazionalmente riconosciuta dell'Ucraina, a ritirare le proprie truppe, a togliere il sostegno alle forze separatiste nell'Ucraina orientale e a rispettare i numerosi trattati internazionali, multilaterali e bilaterali, compresi la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki e il Memorandum di Budapest del 1994, che invitano a trovare soluzioni diplomatiche a tutte le crisi e a evitare ogni forma di aggressione o intervento armato in altri Stati; invita la Russia a porre termine alla guerra di informazione volta a fomentare l'odio etnico tra russi e ucraini; chiede la piena cooperazione di tutte le parti nelle indagini relative all'abbattimento dell'MH17 e sottolinea che i responsabili devono essere consegnati alla giustizia; condanna inoltre le restrizioni commerciali imposte dalla Russia all'UE e a diversi paesi partner; appoggia le misure restrittive dell'UE nei confronti della Russia e chiede che siano mantenute fino a quando la Russia non rispetterà l'accordo di Minsk o assumerà una posizione costruttiva volta a trovare una soluzione pacifica al conflitto nell'Ucraina orientale; condanna l'illegalità, l'incostituzionalità e l'illegittimità delle elezioni svoltesi nelle aree di Donetsk e Luhansk controllate dai separatisti e riconosciute dalla Russia, che costituiscono una minaccia per l'unità dell'Ucraina e un ostacolo al processo di pace; esorta le autorità russe a rilasciare immediatamente Nadia Savchenko, che è stata rapita ed è detenuta illegalmente in Russia;
6. condanna la firma del trattato di alleanza e partenariato strategico tra la Federazione russa e l'Abkhazia, avvenuta il 24 novembre 2014, e l'intenzione della Russia di stipulare un trattato per il rafforzamento delle relazioni con la regione separatista di Tskhinvali nel 2015; sottolinea che tali azioni costituiscono una seria minaccia per la stabilità e la sicurezza della regione, pongono seri rischi per gli sforzi tesi alla normalizzazione delle relazioni tra la Georgia e la Federazione russa e minano le discussioni internazionali di Ginevra; invita la Federazione russa a rispettare i principi fondamentali del diritto internazionale e l'integrità territoriale della Georgia nonché a onorare l'accordo per il cessate il fuoco concluso nel 2008 tra Georgia e Russia;
7. sottolinea che l'UE ha la responsabilità di definire chiaramente le opportunità che intende offrire per rispondere alle ambizioni e alla prospettiva europea dei paesi partner; deplora che finora la Russia abbia percepito dette ambizioni e il partenariato orientale solo come una minaccia alla propria sfera di influenza geopolitica; osserva che l'Unione doganale e il trattato sull'Unione economica euroasiatica entrato in vigore nel gennaio 2015 prevedono un progetto di integrazione economica tra i membri che non è compatibile con gli accordi di associazione e le relative componenti commerciali (le zone di libero scambio globale e approfondito); invita la Federazione russa ad astenersi dall'esercitare pressioni economiche e dall'avanzare minacce per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, nonché a rispettare il diritto dei suoi vicini di scegliere liberamente il proprio destino politico ed economico; invita nuovamente la Federazione russa a trovare una soluzione pacifica ai conflitti sedendosi al tavolo negoziale;

8. ritiene che la creazione dell'Unione doganale e il trattato sull'Unione economica euroasiatica, ispirato agli ideali dell'Unione europea ed entrato in vigore nel gennaio 2015, potranno avere effetti benefici per i paesi partecipanti se la Federazione russa si asterrà dal costringere i paesi ad aderirvi esercitando pressioni economiche e avanzando minacce in merito alla sicurezza e all'approvvigionamento energetico e se consentirà ai suoi vicini di scegliere liberamente il loro destino politico ed economico; osserva che le nuove strutture non sono compatibili con gli accordi di associazione e le zone di libero scambio globale e approfondito, e sottolinea la necessità di trovare in futuro dei canali di cooperazione e comunicazione, poiché in ogni caso sarà opportuno garantire gli scambi e le buone relazioni tra i paesi di entrambe le parti;
9. osserva che lo strumento europeo di vicinato può fungere da incentivo per una maggiore cooperazione con i paesi che non hanno ancora firmato accordi di associazione con l'UE e chiede che siano rinnovati gli sforzi in tal senso;
10. ritiene che il vertice del partenariato orientale che si terrà nel maggio 2015 a Riga debba segnare il consolidamento del partenariato orientale, con legami politici ed economici rafforzati tra l'UE e i paesi partner e relazioni bilaterali e multilaterali approfondite e migliorate tra tutti i partner; invita l'UE e i paesi partner a mantenere un atteggiamento coerente nel perseguire la visione originaria del partenariato orientale, concentrandosi al contempo sull'attuazione di riforme tali da ingenerare cambiamenti nelle società e rafforzare i legami tra i popoli;
11. individua nell'associazione politica, nelle riforme democratiche, nei diritti umani e nelle libertà fondamentali, nel consolidamento della capacità istituzionale pubblica e nell'indipendenza della magistratura, nella lotta alla corruzione, nel rafforzamento della sicurezza energetica e dei contatti tra i popoli, nella cooperazione in materia di istruzione i principali settori prioritari su cui l'UE e i suoi partner dovrebbero lavorare con maggiore impegno assicurando risultati al vertice di Riga;
12. invita l'UE a introdurre senza indugio dei regimi di esenzione dal visto per i viaggi di breve durata nei confronti dei paesi partner che hanno intrapreso e completato dei piani d'azione per la liberalizzazione del visto, purché siano soddisfatte le condizioni del caso; sottolinea l'importanza di avviare i piani d'azione per la liberalizzazione del visto con i paesi partner che hanno registrato progressi nell'attuazione degli accordi di riammissione e facilitazione del rilascio dei visti con l'UE; evidenzia l'importanza della cooperazione sui regimi dei visti e i partenariati della mobilità quale veicolo per avvicinare tra loro le società e diffondere tra i cittadini un senso di appartenenza alla stessa comunità di valori;
13. sottolinea che il rafforzamento delle relazioni tra l'UE e i paesi partner sarà subordinato all'ottenimento di risultati tangibili sul versante delle riforme democratiche e della qualità dello Stato di diritto, nonché alla presenza di sviluppi positivi nella governance delle istituzioni statali e nell'ambito della vita politica e del potere giudiziario; osserva a tal proposito che in alcuni dei paesi partner vi è una deplorabile tendenza allo scontro tra governo e opposizione; esorta i governi ad astenersi dall'attuare la punizione politica e la giustizia selettiva e ad affrontare in modo consoni le particolari preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, dall'ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) e da altre istituzioni internazionali;
14. raccomanda l'elaborazione di un approccio più strategico e orientato ai risultati nell'ambito dei programmi definiti e attuati in maniera congiunta dall'UE e dai paesi partner; ritiene che la giusta sede per discutere le strategie di cooperazione settoriale debba essere quella delle riunioni ministeriali e che le piattaforme del partenariato orientale e i relativi comitati di esperti debbano essere più attivi nel proporre, elaborare e rivedere tali strategie;
15. sottolinea l'importanza di rafforzare, i programmi di cooperazione e scambio rivolti ai giovani, agli studenti, agli scienziati e ai ricercatori nell'ambito del partenariato orientale; osserva con soddisfazione che i nuovi programmi UE in tali settori, segnatamente Erasmus+ e le azioni «Marie Skłodowska-Curie» nel contesto del programma quadro per la ricerca Orizzonte 2020 offrono maggiori opportunità di rafforzamento della mobilità dei ricercatori e più borse di studio per i giovani dei paesi partner; plaude ai successi delle prime sessioni dell'Euronest Scuola e dell'Eastern Partnership-Young Leaders Forum tenutesi nel 2013 e nel 2014 e raccomanda che appuntamenti analoghi siano organizzati su base regolare; incoraggia inoltre l'introduzione di regimi comuni di sovvenzioni a favore dello sviluppo culturale e di eventi culturali congiunti e propone di realizzare un opuscolo mensile comune, da pubblicarsi in inglese e nelle lingue dei paesi partner, che informi direttamente i residenti dei paesi partner in merito all'Unione europea e al pensiero europeo, e che fornisca indicazioni chiare sulle relazioni di tali paesi con l'UE;

**Realizzare gli obiettivi del partenariato orientale attraverso l'attuazione del nuovo strumento europeo di vicinato 2014-2020**

16. accoglie con favore l'adozione dello strumento europeo di vicinato (ENI) per il periodo 2014-2020, strumento che tiene pienamente conto della dimensione orientale della politica europea di vicinato e che dovrebbe portare a miglioramenti concreti e visibili per le popolazioni che ne sono interessate;
17. deplora i notevoli tagli al bilancio dell'ENI rispetto alla proposta iniziale della Commissione; chiede uno stretto dialogo con il commissario responsabile della politica europea di vicinato al fine di assicurare il miglior uso possibile delle scarse risorse disponibili; ritiene opportuno mantenere l'equilibrio tra le componenti orientali e meridionali dell'ENI, continuando a destinare alla regione orientale il 40 % delle dotazioni totali previste per la cooperazione; invita la Commissione ad aiutare i paesi partner a rafforzare le loro capacità amministrative affinché possano trarre pieno vantaggio dalle possibilità di finanziamento offerte dallo strumento;
18. prende atto dell'esigenza di una distribuzione più equilibrata dei finanziamenti tra i paesi partner, riconoscendo al contempo la necessità di migliorare la qualità dei progetti proposti dai partner orientali; reputa essenziale che la Commissione e i governi partner incoraggino e sostengano in misura maggiore gli attori locali nei processi di richiesta e ottenimento degli aiuti ENI per i relativi progetti;
19. sottolinea l'importanza dei principi di titolarità e responsabilità reciproca nell'ambito della programmazione e dell'attuazione dei programmi nazionali previsti dall'ENI; ritiene che il successo sia parzialmente connesso agli impegni reciprocamente vincolanti concordati tra l'UE e i paesi partner;
20. raccomanda che siano compiuti maggiori sforzi rispetto al periodo 2007-2013 per aiutare i paesi partner ad attuare realmente le leggi di nuova emanazione e a consolidare le riforme necessarie per rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto, in linea con il diritto dell'UE e le sue norme; ricorda l'esigenza di costruire una credibilità comprovata di tale attuazione prima che sia possibile incrementare l'aiuto UE;
21. invita la Commissione e i paesi partner a definire un numero limitato di priorità per i piani d'azione nazionali e i programmi regionali multinazionali del periodo 2014-2015, nell'ottica di massimizzarne l'impatto e riportare risultati tangibili e misurabili;
22. esorta la Commissione a predisporre una strategia organica per le relazioni con la Bielorussia volta a favorire la comprensione reciproca e la modernizzazione e democratizzazione del paese; ritiene che tale strategia debba contemplare i settori prioritari di riforma in Bielorussia destinati al miglioramento delle relazioni e all'attuazione di una cooperazione efficace nel quadro della politica europea di vicinato e che la stessa debba avere a suo fondamento il principio «più progressi, più aiuti»;
23. valuta positivamente le disposizioni relative all'attuazione dell'ENI, le quali si basano su un approccio ad hoc improntato agli incentivi; reputa corretto che esse si ispirino al principio «più progressi, più aiuti», che finora si era concretizzato solo in misura limitata; sottolinea che tale principio implica anche il principio opposto, «meno progressi, meno aiuti», che dovrebbe essere giustamente applicato qualora i paesi interessati non fossero disposti a intraprendere le riforme necessarie; è del parere, tuttavia, che la prospettiva regionale debba essere mantenuta, in particolare migliorando i contatti multilaterali nonché i progetti e le piattaforme di cooperazione transfrontaliera; si compiace, a tale proposito, del fatto che il 10 % del bilancio ENI sia destinato, attraverso i «programmi multinazionali quadro», ai paesi partner che dimostrano di aver compiuto progressi verso la creazione e il consolidamento di una democrazia a tutti gli effetti e sostenibile nonché nell'attuazione di riforme concordate che contribuiscano a tale obiettivo;
24. osserva con soddisfazione che le dotazioni finanziarie dello strumento europeo di vicinato per i singoli piani d'azione nazionali saranno soggette a variazioni anche del 20 %, il che tra l'altro consente una maggiore differenziazione nell'attuazione dell'ENI;
25. raccomanda che gli sforzi dei paesi partner tesi al ravvicinamento della legislazione e delle norme dell'Unione siano accompagnati da un'assistenza tecnica proporzionata da parte dell'UE, onde garantire l'assorbimento armonioso e graduale di tutti gli aspetti pertinenti dell'acquis dell'Unione e apportare benefici visibili e concreti alle economie e alle popolazioni;

26. sottolinea l'esigenza di finalizzare l'assistenza dell'UE anche al superamento delle disparità regionali, economiche e sociali all'interno dei paesi partner, in quanto i progetti si concentrano troppo spesso in un'unica regione o nella capitale, mentre le popolazioni delle località più isolate non usufruiscono dei relativi vantaggi e rimangono pressoché ignari del valore del processo d'integrazione nell'UE;
  27. invita l'UE e gli Stati membri ad attuare le politiche di cooperazione e di sostegno nei confronti dei paesi partner in modo coerente ed efficiente e in coordinamento con altri donatori internazionali e nazionali; li incoraggia con forza a programmare congiuntamente azioni e progetti nei paesi partner; chiede che sia rafforzato il coordinamento e siano favorite sinergie tra i progetti finanziati dall'ENI e altri strumenti finanziati dall'UE e i programmi dell'UE aperti alla partecipazione dei paesi partner orientali, sottolineando al contempo che i formati consolidati, come le conferenze donatori-investitori, i gruppi di lavoro, la comunicazione tra le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri sul posto ecc. non devono perdere di vista gli obiettivi politici concordati;
  28. pone in risalto il significativo ruolo svolto dalla società civile nel contribuire al dialogo politico e ai processi di riforma democratica nei paesi partner; raccomanda che l'impegno politico dell'UE nei confronti della società civile dei paesi partner si rifletta in tutta la programmazione dell'ENI;
  29. invita i parlamenti dei paesi del partenariato orientale a contribuire alla discussione e a rendere più consapevole l'opinione pubblica dei processi in corso e dei principali risultati ottenuti nel quadro del nuovo strumento europeo di vicinato 2014-2020, nell'ottica di aumentare la visibilità dei programmi dell'UE nei rispettivi paesi;
  30. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, al commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e ai paesi partner dell'Europa orientale.
-



**RISOLUZIONE <sup>(1)</sup>****sulla cooperazione infrastrutturale tra l'UE e i paesi del partenariato orientale: progetti comuni nel campo del trasporto stradale, ferroviario e aereo**

(2015/C 315/02)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012,
  - viste le risoluzioni del Parlamento europeo sulla revisione della politica europea di vicinato e della sua dimensione orientale nonché le risoluzioni sulla Repubblica d'Armenia, sulla Repubblica dell'Azerbaigian, sulla Repubblica di Bielorussia, sulla Georgia, sulla Repubblica di Moldova e sull'Ucraina,
  - vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale tenutosi a Vilnius il 28 e 29 novembre 2013 dal titolo «Eastern Partnership: the way ahead» (Il partenariato orientale: il cammino da seguire),
  - visti la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L'Unione europea e le regioni limitrofe: un approccio rinnovato alla cooperazione in materia di trasporti» [COM(2011) 415] e il piano per i trasporti con i paesi vicini dell'Unione europea elaborato dalla Commissione, che interessa il settore dell'aviazione, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, il trasporto stradale e ferroviario e i collegamenti infrastrutturali,
  - vista la dichiarazione congiunta sul futuro della cooperazione con il partenariato orientale nel settore dei trasporti rilasciata dai ministri dei Trasporti degli Stati membri dell'UE e dei paesi del partenariato orientale e dai rappresentanti della Commissione europea,
  - viste le conclusioni del Consiglio sulla cooperazione nel settore dei trasporti con le regioni vicine all'UE, adottate al termine della 3116<sup>a</sup> riunione del Consiglio «Trasporti, telecomunicazione ed energia»,
  - visto il libro bianco della Commissione del 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»,
  - visto l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari rientranti sulla rete regionale dei trasporti del partenariato orientale, approvato in occasione della riunione dei ministri dei Trasporti dell'UE del partenariato orientale, tenutasi il 9 ottobre 2013 a Lussemburgo,
  - vista gli accordi di associazione sottoscritti dall'UE rispettivamente con l'Ucraina, la Moldova e la Georgia,
  - vista l'efficienza della navigazione via mare e sulle acque fluviali ai fini della circolazione dei beni, dei contatti fra le persone e di una migliore integrazione del mercato,
1. sottolinea il fatto che i trasporti sono determinanti per la prosperità dell'Europa in quanto consentono una distribuzione efficiente dei beni e il libero spostamento dei cittadini; ricorda che l'UE è uno dei principali partner politici ed economici dei paesi del partenariato orientale e che una cooperazione rafforzata nel settore dei trasporti potrebbe contribuire in modo significativo al rafforzamento economico e alla stabilizzazione politica di questi paesi; rileva che i cittadini e le imprese dell'UE e delle regioni vicine sono i beneficiari diretti di una migliore cooperazione nel settore dei trasporti, volta a ridurre il tempo e le risorse impiegati per il trasporto di beni e passeggeri e per la fornitura di servizi, e che una maggiore integrazione del mercato può inoltre contribuire a creare nuove opportunità di mercato sia per le imprese dell'UE sia per quelle delle regioni confinanti;

<sup>(1)</sup> Adottata il 17 marzo 2015 a Yerevan, Armenia.

2. ritiene che migliori infrastrutture di trasporto e una maggiore integrazione del mercato possano accrescere la qualità dei collegamenti, garantendo spostamenti agevoli per i passeggeri e il trasporto sicuro ed efficiente dei beni, tenendo conto della specifica situazione geografica dei paesi del partenariato orientale; auspica, a tale riguardo, che vi sia un chiaro nesso tra la politica per i trasporti nei paesi del partenariato orientale e la strategia Europa 2020;
3. sottolinea che una maggiore integrazione tra il mercato dei trasporti dell'UE e quello dei suoi partner orientali dipende dalla volontà e dalla preparazione di ciascun paese in tal senso ed è subordinata ai progressi dei paesi vicini nell'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dall'UE nel campo sociale, ambientale e della sicurezza; invita l'UE a fornire tutta l'assistenza e la consulenza tecnica necessarie e a non adottare un approccio protezionistico;
4. rimarca che occorre superare le ampie divergenze persistenti tra l'Europa orientale e occidentale in termini di infrastrutture di trasporto e rendere il continente europeo più omogeneo sotto questo profilo;
5. ricorda che il fenomeno della congestione rappresenta una grande fonte di preoccupazione, soprattutto per il trasporto stradale e aereo; sottolinea l'esigenza di far fronte alle considerevoli strozzature esistenti nel settore dei trasporti in Europa, allo scopo di soddisfare la domanda di viaggio dei cittadini e la necessità economica di trasportare beni e fornire servizi, prevenendo problemi in termini di risorse e ambiente;
6. prende atto dell'adozione dei nuovi orientamenti concernenti la rete TEN-T, che prevedono una rete centrale e una rete globale di infrastrutture strategiche europee nelle regioni orientale e occidentale dell'Unione europea e definiscono quindi lo Spazio unico europeo dei trasporti; invita la Commissione europea a riflettere sulla possibilità di collegare la rete centrale del progetto TEN-T con la rete di trasporto dei paesi del partenariato orientale;
7. sollecita la Commissione a intraprendere e pubblicare, d'intesa con i governi dei partner orientali, una valutazione congiunta delle infrastrutture di trasporto, dei nodi e dei collegamenti di interesse reciproco che potrebbero costituire una base completa per progetti comuni futuri;
8. ammette l'accresciuta pressione esercitata sulle risorse pubbliche affinché vengano destinati finanziamenti alle infrastrutture; evidenzia la necessità di un nuovo approccio ai finanziamenti e alla definizione dei prezzi, basato su partenariati tra soggetti pubblici e privati, che consentirebbe alle comunità locali di collaborare con attori privati interessati e agenzie pubbliche e di utilizzare fondi internazionali per creare mezzi di trasporto capaci di offrire benefici per tutte le parti coinvolte; esorta gli Stati membri dell'UE e i paesi del partenariato orientale a condividere le migliori esperienze e intensificare la cooperazione in questo campo;
9. riconosce l'importanza di un ulteriore miglioramento del contesto per gli investimenti nei paesi del partenariato orientale al fine di attrarre investimenti dagli Stati membri dell'UE nel settore del trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo che sostengano lo sviluppo delle relative infrastrutture, l'integrazione fra i paesi del partenariato orientale e gli Stati membri dell'UE, l'adozione delle norme vigenti nell'Unione e lo sviluppo di capacità nei paesi del partenariato orientale;
10. incita la Commissione e i governi dei partner orientali a inserire il principio della facilità dei trasporti negli accordi commerciali futuri;
11. sottolinea che le riforme nel settore dei trasporti nei paesi del partenariato orientale dovrebbero garantire un maggiore avvicinamento agli standard di trasporto dell'UE; ritiene che i negoziati sugli accordi in materia di servizi aerei tra l'UE e i paesi del partenariato orientale debbano essere conclusi con i paesi che li hanno iniziati e, a tale riguardo, auspica il solerte avvio di negoziati simili con il resto dei paesi del partenariato orientale; ritiene altresì che sia opportuno migliorare la sicurezza marittima attraverso riforme programmatiche nonché l'utilizzo delle bandiere nel rispetto del memorandum d'intesa di Parigi sui controlli portuali da parte dello Stato di approdo, e che i paesi partner debbano essere in grado di dimostrare l'esistenza di standard più elevati in termini di sicurezza stradale e di aver adottato misure concrete al fine di accrescere l'interoperabilità ferroviaria con l'UE; reputa necessario migliorare i collegamenti di trasporto con l'UE attraverso una più attenta pianificazione delle reti e l'impegno in progetti infrastrutturali prioritari che contribuiscano a collegare i paesi partner con la rete transeuropea dei trasporti; incoraggia i paesi partner a risanare i collegamenti stradali esistenti e a costruirne di nuovi;

12. prende atto dell'esistenza di frontiere chiuse all'interno del territorio dei paesi del partenariato orientale nonché delle difficoltà di comunicazione dei paesi sprovvisti di accesso diretto al mare ed esorta, a tale proposito, l'UE a contribuire a rendere più aperte e accessibili le vie di comunicazione attraverso l'attuazione di progetti tangibili;
13. rimarca che il cielo unico europeo, attualmente in fase di realizzazione, dovrebbe essere esteso al fine di includere i paesi vicini dell'UE e che il riconoscimento del diritto dell'UE e del principio della «designazione da parte dell'UE» costituisce una condizione preliminare minima a tal fine; rileva che il cielo unico europeo mira a migliorare la sicurezza e a ridurre ritardi, costi ed emissioni e che, nell'ambito di un approccio graduale alla sua istituzione, i paesi vicini dell'UE intendono formare blocchi funzionali di spazio aereo con gli Stati membri dell'UE o aderirvi; invita i paesi del partenariato orientale ad agevolare le comunicazioni aeree sia tra loro stessi e l'UE sia all'interno del territorio del partenariato orientale;
14. ricorda che il trasporto stradale svolge un ruolo chiave nei flussi commerciali con i paesi del partenariato orientale che hanno frontiere terrestri comuni con l'UE; osserva, tuttavia, che procedure amministrative farraginose all'attraversamento delle frontiere continuano a rappresentare un ostacolo a un flusso efficiente dei beni tra l'UE e i suoi vicini orientali e che, in media, alle frontiere si perde il 40 % dei tempi di trasporto totali, a causa di discrepanze fra le procedure amministrative; evidenzia che agevolare le procedure previste all'attraversamento delle frontiere è pertanto estremamente importante al fine di incentivare gli scambi riducendo tempi e costi e che condividere l'esperienza di riforme positive realizzate in questo campo recherebbe benefici ai paesi del partenariato orientale;
15. richiama l'attenzione sul fatto che la mortalità legata a incidenti stradali è considerevolmente più elevata nella maggior parte dei paesi del partenariato orientale rispetto alla media dell'UE e che pertanto il basso livello di sicurezza stradale in tali paesi rappresenta motivo di preoccupazione diretta per l'UE; rammenta che il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la formazione, la condivisione delle migliori prassi, la sensibilizzazione e la promozione di infrastrutture stradali più sicure, ivi compresi parcheggi sicuri, costituisce una priorità dal punto di vista della cooperazione dell'UE e dell'assistenza finanziaria che essa presta alle regioni vicine; incoraggia la Commissione europea a valutare la possibilità di estendere servizi per sistemi di trasporto intelligenti comuni a livello dell'UE ai paesi del partenariato orientale;
16. accoglie con favore il fatto che diversi paesi del partenariato orientale hanno manifestato interesse per un maggiore accesso al mercato stradale dell'UE e ritiene che quest'ultima debba esercitare le sue competenze esterne in questo campo nella prospettiva di un'ulteriore integrazione di mercato con tali paesi; esorta, a tale riguardo, la Commissione a svolgere un attento monitoraggio presso i paesi partner per far sì che essi attuino e applichino le norme sociali, ambientali e di sicurezza vigenti e che gli Stati membri non ricorrano a misure protezioniste; ritiene che il principale obiettivo di tale iniziativa debba consistere in una graduale rimozione delle restrizioni quantitative in cambio dell'attuazione di norme che garantiscano la qualità dei servizi di trasporto stradale tra l'UE e i paesi del partenariato orientale, un concetto non previsto dai regimi bilaterali attualmente in vigore;
17. sottolinea che sono necessari sistemi tariffari aperti, equi, non discriminatori, trasparenti ed efficienti per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie lungo i corridoi tra l'UE, i suoi vicini orientali, il Medio Oriente e l'Asia al fine di sfruttare appieno il potenziale del trasporto ferroviario delle merci (compresi il risanamento dei collegamenti ferroviari esistenti e la costruzione di nuovi collegamenti, più efficienti); incoraggia la cooperazione a livello regionale in questo ambito e rileva con sgomento che fra le barriere fisiche alla crescita degli scambi e del trasporto di merci figurano anche la mancanza di sistemi ferroviari interoperabili, tecnologie insufficienti e materiale rotabile in cattive condizioni; nota che l'efficienza del trasporto ferroviario di passeggeri può essere incrementata da una migliore cooperazione ai punti di attraversamento delle frontiere, senza che ciò comporti ingenti investimenti infrastrutturali;
18. promuove l'impiego di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica e di infrastrutture che utilizzino carburanti alternativi al fine di ridurre il consumo di combustibili fossili e conseguentemente l'impatto dei trasporti sull'ambiente;

19. sottolinea che è opportuno portare avanti riforme tese ad avvicinare il settore ferroviario dei paesi del partenariato orientale agli standard sociali, ambientali, di sicurezza e interoperabilità vigenti nell'UE, poiché ciò non solo recherebbe vantaggi al trasporto di passeggeri e merci, ma attirerebbe anche maggiori investimenti nel settore ferroviario; osserva che l'elevata domanda di modernizzazione del materiale rotabile nei paesi vicini crea nuove opportunità di mercato per le aziende dell'UE; evidenzia che le summenzionate riforme costituiscono anche un requisito indispensabile per qualsiasi apertura del mercato in futuro;
  20. sollecita l'assistenza dell'UE nel garantire il rispetto delle norme attraverso la condivisione di informazioni sullo sviluppo di programmi di sicurezza nazionali nel settore dell'aviazione civile e delle migliori prassi nell'attuazione delle misure di sicurezza e del relativo controllo di qualità; pone l'accento sul fatto che occorre dare piena attuazione alle norme internazionali in materia di aviazione stabilite dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e rileva che la convergenza normativa nella regione, mirata a raggiungere standard superiori ai livelli regolamentari vigenti, potrebbe essere agevolata dal miglioramento della conoscenza e dell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione previste dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC) e dai principi sanciti dalla legislazione primaria dell'UE;
  21. rileva che i paesi del partenariato orientale dovrebbero anche essere i futuri beneficiari del programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), volto a modernizzare le infrastrutture di controllo del traffico aereo in Europa, e che una maggiore assistenza da parte dell'UE ai paesi partner impegnati nell'ammodernamento dei loro sistemi di gestione del traffico aereo sarebbe accolta con grande favore;
  22. sostiene una maggiore convergenza normativa e il conseguimento della conformità regolamentare in tutti i settori del trasporto; la creazione, a livello istituzionale, di agenzie pubbliche competenti per lo sviluppo del trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo nonché l'adozione di norme coerenti, attraverso lo scambio delle migliori prassi a livello dell'UE, l'assistenza tecnica e l'organizzazione di visite di studio, laboratori e forum;
  23. appoggia sia l'attuazione di progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti sulla rete di trasporto del partenariato orientale grazie a programmi e strumenti dell'UE esistenti che migliorino i collegamenti con la rete centrale del progetto TEN-T, sia il completamento dei progetti in corso volti a collegare i paesi del partenariato orientale con le reti di trasporto dell'UE;
  24. reputa necessario che l'Ucraina, la Moldova e la Georgia, in quanto firmatarie di accordi di associazione, ricevano un sostegno adeguato dall'UE per lo sviluppo del trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo;
  25. sottolinea che il trasporto marittimo e le vie navigabili rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo del commercio, per agevolare gli spostamenti dei passeggeri e per una migliore interconnessione tra i sistemi di trasporto, purché si tenga conto delle caratteristiche geografiche specifiche dei paesi del partenariato orientale;
  26. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi del partenariato orientale.
-

**RISOLUZIONE <sup>(1)</sup>****sulle sfide, sul potenziale e sul nuovo impegno nella cooperazione in materia di efficienza energetica e di fonti rinnovabili in seno al partenariato orientale**

(2015/C 315/03)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

- visto l'atto costitutivo dell'Assemblea parlamentare EURONEST del 3 maggio 2011,
- vista la dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale a Vilnius, del 28 e 29 novembre 2013,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima,
- viste le decisioni della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi dall'11 al 22 novembre 2013 a Varsavia,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 <sup>(2)</sup>,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo <sup>(3)</sup>,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia <sup>(4)</sup>,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo <sup>(5)</sup>,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2014 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Lima, che chiede un obiettivo vincolante di efficienza energetica del 40 %, in linea con il potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica, globale ed efficace in termini di costi <sup>(6)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2014 dal titolo «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» [COM(2014) 0520],
- vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» [COM(2014) 0015],
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» [COM(2011) 0112],
- vista la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
- vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,

<sup>(1)</sup> Adottata il 17 marzo 2015 a Yerevan, Armenia.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0094.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0201.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0088.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2012)0238.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2014)0063.

- visti i documenti strategici nazionali per l'energia di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina per i periodi fino al 2020 e al 2030,
  - visti gli obiettivi essenziali del periodo 2014-2017 e il programma di lavoro del partenariato orientale: piattaforma 3 — Sicurezza energetica,
  - vista l'istituzione del partenariato con l'Europa orientale per l'efficienza energetica e l'ambiente (E5P) del 2009,
  - viste la relazione annuale 2013 sulle attività della Comunità dell'energia al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali e la relazione annuale del 24 settembre 2014 sulle attività della Comunità dell'energia nel 2014,
- A. considerando che la domanda globale di energia sta continuamente aumentando a un ritmo paragonabile a quello della popolazione, dell'attività antropica e dello sviluppo delle tecnologie, e che ciò ha come conseguenza l'intensificazione della concorrenza globale per le risorse dei combustibili fossili e la conseguente messa a rischio dell'approvvigionamento energetico delle economie più povere;
- B. considerando che sono emerse preoccupazioni inerenti ai cambiamenti climatici, alla crescente domanda energetica e alle incertezze dei mercati mondiali petroliferi e del gas, innescando riflessioni sul versante dei paesi tanto produttori quanto consumatori riguardo all'ideazione di strategie reciprocamente vantaggiose per la trasformazione dei settori energetici in settori a basse emissioni, il raggiungimento di nuovi equilibri tra le varie fonti energetiche, l'assicurazione di un approvvigionamento affidabile e sicuro, nonché la limitazione del consumo energetico;
- C. considerando che nella regione dell'Europa orientale si prevede una crescita del consumo energetico con una velocità superiore alla media dell'UE, nell'ambito di un andamento generale che accompagna lo sviluppo economico e sociale della regione stessa; che i paesi partner dell'Europa orientale hanno oggi un'intensità energetica tre volte superiore allo Stato membro medio dell'UE e che il loro potenziale non sfruttato per l'efficienza energetica resta enorme;
- D. considerando, pertanto, che la riduzione delle emissioni di anidride carbonica originate dall'utilizzo di combustibili fossili, lo sviluppo di fonti di energia alternative ed efficienti in termini di costi e l'aumento dell'efficienza energetica rientrano negli interessi economici, sociali e ambientali tanto dell'UE quanto dei paesi partner dell'Europa orientale;
- E. considerando che il dialogo sulla politica energetica regionale nell'ambito del partenariato orientale si è intensificato negli ultimi anni, trattando la convergenza dei mercati dell'energia, la diversificazione dell'approvvigionamento e del transito di energia e lo sviluppo di fonti energetiche sostenibili, nonché le infrastrutture di interesse comune e regionale;
- F. considerando che la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi nel novembre 2013 a Varsavia, ha segnato un importante passo in avanti con la finalità di raggiungere un nuovo accordo universale sul clima nel 2015, che si dovrà fondare in particolare su politiche e misure di riduzione delle emissioni di anidride carbonica dei sistemi energetici;
- G. considerando che le misure di risparmio energetico ed efficienza energetica, unite al maggior utilizzo delle fonti rinnovabili, concorrerebbero altresì a ridurre forme molteplici di dipendenza energetica, tra cui la dipendenza in ambito finanziario, tecnologico o dei combustibili nei settori nucleare e fossile, l'acquisizione e la titolarità dell'infrastruttura strategica energetica e l'investimento in progetti energetici di parti terze non affidabili nell'UE e nei paesi partner dell'Europa orientale;
- H. considerando che la crescente quota di energie rinnovabili può determinare considerevoli risparmi sui costi, come riscontrato negli ultimi anni nella bolletta energetica esterna dell'UE (uno sgravio di 30 miliardi di EUR nel 2012);
- I. considerando che lo stato di degrado del settore edilizio abitativo, delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione energetica, ereditato dal passato, pone sfide importanti per l'efficienza energetica e il risparmio energetico in parecchi paesi dell'UE e paesi partner dell'Europa orientale;
- J. considerando che l'UE ha adottato un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, il quale fissa una serie di obiettivi, ossia la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto ai livelli del 1990, l'aumento della quota di energie rinnovabili consumate nell'UE al 27 % e il miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 27 % rispetto alle proiezioni per il 2030;



- K. considerando che della completa attuazione dell'odierno e del secondo pacchetto clima-energia e della conseguente legislazione dell'UE nel settore dell'efficienza energetica sono responsabili tutti gli Stati membri dell'UE, e che, in termini di legislazione recepita, ciò vige altresì per i paesi partner dell'Europa orientale; che l'assenza di un recepimento tempestivo e corretto può pregiudicare la sicurezza dei singoli Stati membri dell'UE o dell'Unione e dei suoi paesi partner dell'Europa orientale come insieme unico;
- L. considerando che nel 2009 l'UE ha adottato una direttiva sulle energie rinnovabili che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori, da raggiungere attraverso la promozione dell'uso delle energie rinnovabili; che, oltre a ciò, nel 2012 ha adottato una direttiva sull'efficienza energetica ai sensi della quale gli Stati membri devono attuare misure vincolanti per il risparmio energetico, in particolare gli obblighi di rinnovare annualmente il 3 % degli edifici istituzionali e, per le aziende energetiche, di ridurre il consumo energetico al livello del cliente;
- M. considerando che i paesi partner dell'Europa orientale si sono impegnati ad adottare e attuare quadri politici e giuridici per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, anche attraverso i rapporti contrattuali di alcuni di loro, esistenti nel trattato sulla Comunità dell'energia; che, tuttavia, i loro sforzi sono ostacolati da un insufficiente monitoraggio e da una capacità tecnica altrettanto insufficiente, nonché dall'assenza di investimenti e strumenti per la loro attuazione;
- N. considerando che nel 2013 l'Armenia, la Georgia e la Moldova sono entrate a far parte del partenariato con l'Europa orientale per l'efficienza energetica e l'ambiente (E5P), istituito in prima istanza con l'Ucraina e che mira a promuovere l'efficienza energetica e gli investimenti ambientali nei paesi del partenariato orientale;
- O. considerando che, nonostante l'impatto negativo sortito dalla crisi economica mondiale sugli investimenti nei risparmi energetici e nelle energie rinnovabili, gli istituti finanziari internazionali ricoprono ancora un ruolo rilevante capitalizzando i fondi e i prestiti nazionali per gli investimenti nell'utilizzo sostenibile dell'energia e nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- P. considerando che i paesi dell'UE e i paesi partner dell'Europa orientale hanno l'esigenza di tener conto della competitività globale delle loro economie e dei loro settori energetici, al momento di plasmare idonee politiche per imporre obblighi in materia di efficienza energetica nei settori industriali, sviluppare le energie rinnovabili e integrarle nei mix energetici nazionali;
- Q. considerando che l'Ucraina e la Moldova sono entrate a far parte della Comunità dell'energia nel 2011 e, conseguentemente, sono state obbligate a recepire, fra l'altro, la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (entro il 30 settembre 2012), la direttiva sull'etichettatura energetica (entro la fine del 2011), la direttiva sui servizi energetici (entro la fine del 2011) e la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili (entro la fine del 2013); che la Georgia sta tenendo negoziati per divenire membro della Comunità dell'energia a pieno titolo nel 2015;

#### **Conseguimento del progresso e realizzazione di risultati in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica**

1. condivide l'opinione dei partecipanti al vertice del Partenariato orientale di Vilnius sull'importanza strategica e sulla necessità di una più stretta cooperazione nei settori dei cambiamenti climatici e dell'ambiente, quali priorità d'azione; plaude all'impegno dei partecipanti al vertice a elaborare un nuovo accordo universale sul clima, da adottare alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà nel 2015 a Parigi; pone l'accento sul comune interesse al consolidamento della cooperazione bilaterale e multilaterale in seno al partenariato orientale nel settore energetico, al fine del raggiungimento degli obiettivi delle politiche per il clima;
2. plaude al progresso scaturito dal vertice di Vilnius e invita i partecipanti al vertice che si terrà nel maggio 2015 a Riga a compiere ulteriori progressi nella cooperazione energetica nell'ambito del partenariato orientale; si rammarica di come, in casi specifici, il commercio bilaterale dell'energia sia stato utilizzato quale strumento di pressione politica dalla federazione russa; sottolinea come sia necessario un ulteriore sviluppo della cooperazione tra l'UE e i suoi partner per consolidare la reciproca sicurezza energetica e per renderli più indipendenti e maggiormente resistenti e flessibili alle pressioni esterne;
3. sottolinea l'importanza di attribuire un'elevata priorità politica al conseguimento di progressi nello sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, al fine di progredire verso sistemi energetici a basse emissioni, di attenuare i rischi creati dai cambiamenti climatici e di promuovere l'energia sicura, sostenibile e a prezzi abbordabili, a vantaggio delle nostre economie e dei nostri cittadini;

4. pone l'accento su come le strutture obsolescenti in essere, gli «allacciamenti mancanti» e una quota maggiore di rinnovabili nella produzione e nel consumo energetico indicano tutti l'esigenza di investimenti su vasta scala nello sviluppo di un'adeguata infrastruttura di trasmissione e stoccaggio dell'elettricità; invita l'UE e i paesi partner dell'Europa orientale a consolidare la cooperazione regionale, nonché a incentivare la modernizzazione delle reti energetiche, in particolare attraverso lo sviluppo e la promozione delle «reti intelligenti», come pure la costruzione di nuove interconnessioni e strutture transfrontaliere; sottolinea come tali investimenti debbano essere completati con misure volte alle modifiche dei comportamenti, al risparmio energetico e a una solida assistenza ai consumatori, che evidenzino i vantaggi del passaggio dai combustibili fossili alle rinnovabili, in particolare nel settore del riscaldamento; pone altresì l'accento sull'importanza dello sviluppo della rete dorsale di Internet, al fine di sostenere le operazioni con le reti intelligenti, nonché di garantire la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche;
5. osserva che talune fonti energetiche rinnovabili sono discontinue e reputa, a tal proposito, che tanto più siano capillarmente diffuse le reti elettriche tanto più si possano sfruttare le fonti energetiche geograficamente remote e si possa, conseguentemente, raggiungere un equilibrio riguardo alla produzione o alla non disponibilità di impianti per le energie rinnovabili;
6. pone l'accento sul ruolo dell'efficienza energetica degli edifici e sull'importanza di rinnovare gli edifici inefficienti sotto il profilo energetico, in collaborazione con l'UE, per portarne l'efficienza energetica al massimo;
7. reputa che lo sviluppo delle energie rinnovabili debba andare di pari passo con il sostegno alle capacità di stoccaggio e alla capacità flessibile di riserva di energia operativa; sottolinea, inoltre, l'esigenza di efficaci misure per l'efficienza energetica per assicurare l'approvvigionamento d'elettricità nei periodi dei picchi di domanda; incoraggia l'UE e i paesi partner dell'Europa orientale a sostenere e agevolare la costituzione di nuovi partenariati per assicurare il trasferimento di tecnologie nei settori della gestione della domanda, delle reti intelligenti e delle tecnologie di stoccaggio; chiede una cooperazione potenziata tra l'UE e i suoi paesi partner, in uno sforzo comune di contrasto degli attacchi, di qualunque tipo, alle infrastrutture critiche;
8. evidenzia i problemi inerenti alla gassificazione che travagliano le comunità rurali nei paesi partner dell'Europa orientale, giacché tali comunità dipendono ancora oggi dalle risorse naturali tratte dalla foresta, con il risultato di una deforestazione e di un degrado forestale massicci, in una misura che costituisce almeno un quinto di tutte le emissioni antropiche;
9. raccomanda che l'UE e i suoi paesi partner dell'Europa orientale incentivino e sperimentino le reti locali e decentralizzate di produzione e distribuzione delle energie rinnovabili, che creerebbero un sistema energetico maggiormente elastico, equilibrato e democratico, migliorerebbero la sicurezza energetica, offrirebbero opportunità d'affari e coprirebbero le esigenze delle comunità e dei mercati locali;
10. invita gli Stati membri dell'UE e i loro partner ad aumentare la capacità della ricerca di cooperazione per le energie alternative con gli investitori privati nell'estrazione di gas di scisto ricco di materiale organico: questo creerebbe un solido vantaggio consentendo ai paesi dipendenti dalle importazioni di energia una migliore resistenza alla pressione politica esterna;
11. sottolinea come il potenziale dei risparmi energetici riguardi tutti i settori dell'economia, compresi l'industria, l'agricoltura, l'edilizia (in particolare per quanto attiene agli elevati livelli di inefficienza energetica degli edifici abitativi), i trasporti e i servizi; ritiene che il progresso verso l'efficienza energetica debba fare assegnamento su decisioni inerenti all'efficace attuazione delle misure finanziate intelligentemente, adottate da una complessa catena di soggetti interessati, dai decisori politici fino ai produttori di energia e ai singoli consumatori della stessa;
12. evidenzia come il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico debba inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria, rilanciando la crescita economica e creando posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi all'efficienza energetica;
13. pone l'accento su come le politiche per l'efficienza energetica si debbano basare su analisi dettagliate dell'uso, dei mercati e delle tecnologie dell'energia nonché sull'individuazione di settori e opportunità in cui gli interventi possano potenzialmente produrre i maggiori miglioramenti; invita a tal proposito gli Stati membri dell'UE e i paesi partner dell'Europa orientale a definire politiche per l'efficienza energetica, intese in via prioritaria ad abbattere le barriere agli investimenti nell'efficienza, a istituire e attuare gradualmente standard di prestazione in tutti i settori a intensità energetica, compresa l'industria, incrementare le imposte sui prodotti e le attrezzature più inefficienti, laddove esistano alternative a minor dispendio d'energia, e creare modelli di finanziamento accessibili ai nuclei domestici;



14. sottolinea l'importanza dell'ultimazione dei progetti di teleriscaldamento in tutti i paesi partner dell'Europa orientale, assicurando che ciascun progetto di rinnovo o di costruzione sia elaborato mantenendo l'efficienza energetica come priorità;

**Garanzia delle corrette condizioni quadro per lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e lo stimolo all'efficienza energetica**

15. sostiene gli obiettivi di sensibilizzazione del pubblico in merito alle energie rinnovabili nei paesi partner dell'Europa orientale e riconosce che la comunità economica, in tali paesi, risulta oggi carente di conoscenze concernenti la produzione di energie rinnovabili e i mezzi di partecipazione ai progetti d'investimento; evidenzia il ruolo degli istituti finanziari internazionali nel capitalizzare i fondi e i prestiti nazionali per gli investimenti nell'utilizzo sostenibile dell'energia e nello sviluppo delle energie rinnovabili;
16. sostiene gli obiettivi del programma di lavoro della piattaforma del partenariato orientale in materia di sicurezza energetica per il periodo 2014-2017 e, in particolare, quello della cooperazione potenziata nell'attuazione della legislazione in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili, nonché nella promozione degli investimenti;
17. pone l'accento su come i quadri normativi per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica rivestano la massima importanza, dal momento che le decisioni sugli investimenti in tali settori sono ampiamente influenzate dalle autorizzazioni amministrative; raccomanda che i governi degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner dell'Europa orientale garantiscano trasparenza, coerenza e continuità nel plasmare i quadri giuridici, finanziari e normativi, al fine di consolidare la fiducia degli investitori e condividere il know-how e le migliori pratiche normative; sottolinea come la Commissione debba essere vigile e assicurare che gli investimenti nell'energia e le decisioni politiche in materia, in qualunque Stato membro dell'UE, non insidino la sicurezza energetica in altri Stati membri o nei paesi partner dell'Europa orientale;
18. invita la Commissione alla revisione della direttiva sull'efficienza energetica, per prorogare i regimi obbligatori di efficienza energetica oltre il 2020, nonché a proporre la direttiva riveduta con obiettivi per il 2030, ai fini dell'adozione definitiva a opera della Comunità dell'energia;
19. sostiene il ravvicinamento dei paesi partner dell'Europa orientale alla legislazione e alle norme dell'UE attinenti alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, specialmente nel quadro della Comunità dell'energia, e l'attuazione delle strategie e dei piani d'azione nazionali connessi; pone l'accento, a tal proposito, sull'importanza di una legislazione che ampli l'accesso degli investitori esteri ai mercati nazionali delle energie rinnovabili e agevoli il commercio dell'energia fra le parti nazionali e locali; sottolinea come gli investitori nazionali ed esteri debbano godere della parità di trattamento per quanto attiene all'accesso ai mercati delle energie rinnovabili; auspica proposte legislative per il prosieguo della crescita delle fonti energetiche nazionali rinnovabili e della produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il 2020; plaude al fatto che i paesi partner dell'Europa orientale che hanno adottato programmi nazionali di efficienza energetica abbiano fissato obiettivi quantificati per quanto attiene, in particolare, al calo dell'intensità energetica, alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e alle perdite termiche nel settore abitativo; pone l'accento su come gli obiettivi di efficienza energetica non raggiunti dovrebbero essere riesaminati con cadenza periodica e su come dovrebbero essere messe in atto strategie per accertarsi che essi siano raggiunti tanto nell'UE quanto nei paesi partner;
20. è del parere che siano necessari sistemi di sostegno alle energie rinnovabili più coerenti per sviluppare in modo efficiente le capacità da fonti energetiche rinnovabili, in particolare in relazione alle tecnologie innovative nei settori solare, eolico e delle biomasse, ma che essi non dovrebbero dar luogo a eccessive sovvenzioni e dovrebbero essere gradualmente eliminati al compimento delle tecnologie;
21. evidenzia il ruolo che il settore dei trasporti può ricoprire nella riduzione delle emissioni attraverso l'integrazione degli obiettivi relativi alle energie rinnovabili nei programmi di lavoro per i trasporti pubblici;
22. incoraggia l'UE e i paesi partner dell'Europa orientale a istituire nuovi modelli di finanziamento per potenziare le energie rinnovabili e il risparmio energetico che facciano assegnamento in misura minore sui finanziamenti pubblici e in misura maggiore su quelli privati;
23. chiede che si effettuino studi di valutazione specifici per paese sul consumo energetico, per mettere in atto una strategia di ottimizzazione degli investimenti che accresca l'efficienza e riduca i costi e la dipendenza dalle importazioni nel lungo periodo; sollecita maggiori investimenti pubblici e privati nel rinnovo degli edifici abitativi inefficienti sotto il profilo energetico nell'UE e nei suoi paesi partner;

24. rammenta la sua raccomandazione che gli Stati membri dell'UE e i partner dell'Europa orientale agevolino l'introduzione del trattamento preferenziale per il commercio di energia generato da fonti rinnovabili, vale a dire in base ai meccanismi e alle condizioni di cui alla direttiva 2009/28/CE;
25. plaude al fatto che, nel quadro della direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili (FER), l'Ucraina abbia quasi raddoppiato la quota delle FER stesse nel proprio consumo finale, dal 2,99 % del 2012 al 3,96 % del 2013;

**Incoraggiamento degli approcci comuni alla definizione delle politiche e consolidamento della cooperazione multilaterale nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in seno al partenariato orientale**

26. pone l'accento su come, pur essendo stati fissati e coordinati a livello dell'UE obiettivi in materia di politica energetica, gli Stati membri dell'UE debbano scegliere adeguate strategie in funzione della struttura dei loro mercati nazionali dell'energia; raccomanda che gli Stati membri dell'UE e i paesi partner dell'Europa orientale si impegnino a ulteriori scambi e a un'ulteriore cooperazione nella ricerca e nella definizione di politiche riguardo alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, in parallelo al contrasto al problema della povertà energetica, con particolare attenzione ai nuclei familiari vulnerabili e a basso reddito, che non possono permettersi autonomamente investimenti in progetti di efficienza energetica e modernizzazione e sarebbero i più colpiti dall'aumento dei prezzi dell'energia, fornendo informazioni e meccanismi di finanziamento su misura per consentir loro di ridurre l'utilizzo di energia, di diversificare le fonti energetiche e di realizzare l'autonomia energetica a livello del nucleo familiare;
27. evidenzia l'interesse di sviluppare un mercato dell'energia aperto e integrato tra l'UE e i suoi partner dell'Europa orientale, che potrebbe rilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili offrendo maggiori opportunità commerciali e di investimento; raccomanda che l'UE e i paesi partner dell'Europa orientale si impegnino a sviluppare il commercio regionale dell'elettricità da fonti rinnovabili, nel quadro dei nuovi accordi;
28. plaude all'intenzione della Commissione di redigere orientamenti sul commercio delle energie rinnovabili a livello europeo e raccomanda che si tenga completamente conto del potenziale di commercio dell'UE con i paesi partner dell'Europa orientale;
29. plaude al sostegno offerto dal programma INOGATE, compresa l'iniziativa di risparmio energetico nel settore edilizio (ESIB), ai paesi partner dell'Europa orientale; ritiene che si dovrebbe attuare il programma INOGATE nel futuro, in un formato maggiormente personalizzato per ogni paese partner, sulla base di accordi contrattuali e di impegni ad apportare modifiche alle politiche;
30. encomia gli esiti dell'iniziativa dell'UE del «Patto dei sindaci», che riunisce le amministrazioni comunali in uno sforzo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso azioni in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili; invita l'UE a rafforzare tale iniziativa e a raccomandarla a più comuni, in special modo nei paesi partner dell'Europa orientale; raccomanda che l'iniziativa comprenda la messa in atto di ulteriori sforzi per la promozione dei principi dell'efficienza energetica e il cambiamento della mentalità dei consumatori, in particolare mediante campagne di sensibilizzazione;
31. riconosce il valore del partenariato con l'Europa orientale per l'efficienza energetica e l'ambiente (E5P), quale fondo multidonatori gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, avente come fine quello di favorire gli investimenti nell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei paesi partner dell'Europa orientale; plaude alla decisione assunta dall'Armenia, dalla Georgia e dalla Moldova di aderire alle attività del Fondo E5P, in veste sia di contributori che di beneficiari, nell'ottobre 2013, osservando che detto Fondo ha proficuamente funzionato in Ucraina a partire dal 2009; incoraggia l'Azerbaigian e la Bielorussia a divenire anch'essi paesi membri del partenariato E5P e a entrare a far parte della sua comunità di donatori, rendendo così possibile l'incremento dei loro sforzi di miglioramento dell'efficienza energetica;
32. invita l'UE a fare un miglior uso del Fondo di investimento per la politica di vicinato, nonché a cofinanziare gli investimenti nelle misure per l'efficienza energetica e nei progetti legati alle FER basandosi, tra l'altro, sull'esperienza maturata nell'attuazione dei progetti di efficienza energetica nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali;
33. sottolinea l'esigenza di sviluppare l'istruzione nei settori accademici attinenti alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, quali importanti vettori di innovazione; raccomanda che l'UE elabori programmi di sostegno nell'ambito dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020, che consentano alle università e agli istituti di ingegneria nell'UE e nei paesi partner dell'Europa orientale di sviluppare una cooperazione più stretta e scambi di universitari e titolari di dottorati nel settore dell'ingegneria e dell'economia energetiche;

34. plaude alle priorità del programma dell'UE «Energia intelligente - Europa» e del programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020); chiede che l'UE apra il suo programma «Energia intelligente — Europa» ai paesi partner dell'Europa orientale e che adotti misure per agevolare la partecipazione, con lo scopo di scambiare migliori pratiche, elaborare nuove tecnologie e dare impulso all'innovazione nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza;
  35. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner dell'Europa orientale.
-

**RISOLUZIONE <sup>(1)</sup>****sulla cultura e il dialogo interculturale nel contesto del partenariato orientale**

(2015/C 315/04)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

- vista la dichiarazione congiunta del vertice sul partenariato orientale tenutosi a Vilnius il 28 e 29 novembre 2013, dal titolo «Partenariato orientale: prospettive future»,
  - vista la dichiarazione congiunta del vertice sul partenariato orientale tenutosi a Varsavia il 29 e 30 settembre 2011,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2013, sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 12 maggio 2011, sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 14 gennaio 2004, sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa,
  - visti i documenti di lavoro pertinenti della commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, quali il documento di lavoro del 15 ottobre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa, e il documento di lavoro del 16 ottobre 2013 su Erasmus+,
  - visto il progetto di parere della commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, del 5 novembre 2013, sulla politica estera dell'Unione europea in un mondo di differenze culturali e religiose,
  - vista la convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
  - viste la convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio culturale dell'umanità e la convenzione dell'Aia, del 1954, per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, corredata di regolamenti per l'esecuzione della convenzione stessa,
  - visto l'atto costitutivo dell'Assemblea parlamentare Euronest, del 3 maggio 2011,
  - vista la comunicazione congiunta del 15 maggio 2012 della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dal titolo «Partenariato europeo: una roadmap fino al vertice dell'autunno 2013»,
  - vista la risoluzione del 3 aprile 2012 dell'Assemblea parlamentare Euronest, sul rafforzamento della società civile nei paesi del Partenariato orientale, compresa la cooperazione tra governo e società civile e le riforme volte a responsabilizzare la società civile,
  - vista la risoluzione del 2014 dell'assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla protezione dei beni culturali nell'area OSCE,
- A. considerando che la principale ricchezza dell'Europa è il suo patrimonio culturale, che deve essere preservato a beneficio dei cittadini;
- B. considerando che la cultura può e deve servire da facilitatore di sviluppo, inclusione, innovazione, democrazia, diritti umani, istruzione, prevenzione dei conflitti e riconciliazione, comprensione e rispetto reciproci;

---

<sup>(1)</sup> Adottata il 17 marzo 2015 a Yerevan, Armenia.

- C. considerando che la cooperazione culturale e il dialogo interculturale, che sono gli elementi costitutivi della diplomazia culturale, possono servire quali strumenti per la pace e la stabilità mondiali; che gli artisti fungono, di fatto, da diplomatici culturali, scambiando e confrontando diversi valori estetici, politici, morali e sociali;
- D. considerando che i beni culturali, compresi gli sport e le attività giovanili, contribuiscono allo sviluppo e all'economia immateriali dell'Europa e a creare una società basata sulla conoscenza, in particolare attraverso le industrie culturali e del turismo;
- E. considerando che i nuovi media e tecnologie di comunicazione, come Internet, possono fungere da strumenti di cooperazione culturale e del dialogo interculturale e facilitare l'accesso ai contenuti culturali e all'istruzione;
- F. considerando che, come la biodiversità in natura, la diversità delle culture europee è parte del patrimonio vivente che è essenziale per lo sviluppo sostenibile delle nostre società, e che deve quindi essere salvaguardata e protetta da ogni rischio di estinzione;
- G. considerando che società multiculturali coese, che gestiscono la propria diversità in modo democratico e contribuiscono a promuovere la pluralità sostenibilmente, sono più aperte e maggiormente in grado di formare parte della ricchezza che la diversità culturale rappresenta; che la mobilità personale nello spazio europeo comune, così come i flussi migratori sia consolidati che nuovi e gli scambi di ogni tipo, favoriscono questa diversità culturale;
- H. considerando che l'obiettivo di salvaguardare e promuovere ogni aspetto del patrimonio culturale dell'Unione europea è stato rafforzato dal trattato di Lisbona;
- I. considerando che la diversità culturale è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, in cui si afferma che «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica»;
- J. considerando che la conservazione e la promozione della diversità culturale e linguistica all'interno degli Stati membri e tra di essi è un valore fondamentale e, al tempo stesso, uno dei principali compiti dell'Unione europea; che l'Agenda europea per la cultura definisce l'obiettivo strategico di promuovere la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione europea;
- K. considerando che la Convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità culturale permette alle parti della convenzione di adottare le misure atte a proteggere le attività, i beni e i servizi culturali, al fine di promuovere la diversità in termini di espressione culturale, sia all'interno del territorio delle parti che nell'ambito di accordi internazionali;
- L. considerando che tutte le lingue europee sono pari per valore e merito, costituiscono parte integrante delle culture e civiltà d'Europa e contribuiscono all'arricchimento dell'umanità; che il rispetto della diversità linguistica fornisce un contributo positivo alla coesione sociale stimolando la comprensione reciproca, l'autostima e l'apertura mentale, e che la diversità linguistica rafforza l'accesso alla cultura e contribuisce alla creatività e all'acquisizione di competenze interculturali, nonché a promuovere la cooperazione tra popoli e paesi;
- M. considerando che il concetto di diversità linguistica nell'Unione europea e nei paesi partner dell'Europa orientale comprende non soltanto le lingue ufficiali, ma anche le lingue co-ufficiali, le lingue regionali e le lingue che non sono ufficialmente riconosciute all'interno di tali Stati; che tutte le lingue riflettono una mentalità, uno stile di creatività e conoscenze e competenze storiche, sociali e culturali, appartengono alla ricchezza e alla diversità dell'Unione europea e dei paesi partner dell'Europa orientale e formano la base dell'identità europea; che la diversità linguistica all'interno di un paese deve pertanto essere vista come una risorsa, non un peso, e dovrebbe essere sostenuta e promossa di conseguenza;
- N. considerando che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, che è stata ratificata da 24 Stati membri dell'Unione europea e da tutti i cinque paesi partner dell'Assemblea parlamentare Euronest, ritiene necessario creare un clima di tolleranza e di dialogo per consentire alla diversità culturale di essere una fonte e un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;
- O. considerando che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, del Consiglio d'Europa, che è stata ratificata da 16 Stati membri dell'Unione europea e firmata da quattro paesi partner dell'Europa orientale, fornisce sia un quadro di riferimento per la tutela delle lingue a rischio di estinzione, sia uno strumento per la protezione delle minoranze;
- P. considerando che alcune lingue europee a rischio di estinzione, parlate da comunità transfrontaliere, godono di livelli di protezione molto diversi a seconda dello Stato o della regione in cui vivono quanti parlano la lingua in questione; che, in alcuni paesi partner dell'Unione europea e dell'Europa orientale, esistono lingue minoritarie o regionali che sono a rischio di estinzione o stanno scomparendo e che in altri paesi confinanti sono lingue maggioritarie e ufficiali;

- Q. considerando che, data l'urgenza della situazione che stanno affrontando, particolare attenzione deve essere rivolta alle lingue a rischio di estinzione, riconoscendo il multiculturalismo e il multilinguismo, attuando misure politiche per combattere contro i pregiudizi esistenti nei confronti di tali lingue e adottando un approccio anti-assimilazionista;
- R. considerando che il modo più efficace per apprendere consiste nel fornire alle persone l'insegnamento nella loro lingua madre; che, se i bambini apprendono nella propria lingua madre fin dall'inizio e, in parallelo, con una lingua ufficiale, essi acquisiscono una competenza naturale che potranno utilizzare in seguito per imparare altre lingue, e che il pluralismo linguistico è un vantaggio per i giovani europei;
- S. considerando che oltre 300 diverse minoranze nazionali e comunità linguistiche vivono sul continente europeo;
- T. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società nella quale prevalgono il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini (articolo 2 del trattato sull'Unione europea); che tali valori sono anche parte del partenariato orientale;
- U. considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Copenaghen il 21 e 22 giugno 1993 dichiarano che il rispetto e la tutela delle minoranze sono requisiti per la richiesta di adesione all'Unione europea;
- V. considerando che le comunità nazionali minoritarie apportano un contributo speciale alla cultura europea;
- W. considerando che è di fondamentale importanza per il futuro dell'Unione europea e dei paesi partner dell'Europa orientale, per la loro stabilità, sicurezza e prosperità e per le relazioni di buon vicinato, affrontare la questione delle minoranze nazionali e delle relazioni interculturali e interetniche; che le popolazioni maggioritarie e minoritarie condividono una responsabilità politica e morale comune, sebbene asimmetrica, per l'integrazione, la conservazione e lo sviluppo delle identità, delle culture e delle lingue delle comunità minoritarie;
- X. considerando che ciascun individuo dovrebbe avere il diritto inalienabile di scegliere liberamente se appartenere a una minoranza nazionale e non dovrebbe essere svantaggiato in nessun modo a causa della sua scelta o del suo esercizio dei diritti connessi a tale scelta; che nessuno Stato membro dell'Unione europea o paese partner dell'Europa orientale può mettere in discussione il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di scegliere liberamente un'identità o identità multiple;
- Y. considerando che è responsabilità primaria degli Stati membri proteggere tutti i beni culturali di grande importanza contro la distruzione intenzionale in caso di conflitto armato;
- Z. considerando che il patrimonio culturale riflette la storia di una nazione, oltre che le tradizioni e le origini nazionali;

### **Rispetto dei diritti culturali: principi chiave**

1. sottolinea l'importanza della dimensione culturale e del dialogo interculturale per il pieno sviluppo del partenariato orientale;
2. invita gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi partner dell'Europa orientale a rispettare gli impegni che hanno assunto aderendo alla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, sia sul proprio territorio che nell'ambito di accordi internazionali;
3. invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non lo abbiano ancora fatto a seguire l'esempio dei paesi membri dell'Assemblea parlamentare Euronest, che hanno tutti firmato e ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali; invita inoltre tutti gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi partner dell'Europa orientale che non lo abbiano ancora fatto a ratificare e attuare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa;



4. ritiene fermamente che i diritti dei membri delle comunità nazionali minoritarie debbano essere garantiti al fine di creare le condizioni adeguate per il loro sviluppo, e che tali diritti debbano essere comparabili a quelli di cui godono i membri delle comunità maggioritarie negli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi partner dell'Europa orientale; osserva che, non avendo una personalità giuridica, le minoranze nazionali non possono essere soggetti legali e, quindi, non possono essere parte di contratti o convenzioni; sottolinea, tuttavia, che esse devono essere oggetto di protezione collettiva e che i loro membri devono avere la capacità di agire – in qualità di persone giuridiche individuali o nel contesto di varie entità dotate di personalità giuridica – in difesa dell'identità e dei diritti culturali delle rispettive minoranze nazionali; sottolinea che tali diritti non sono territoriali o vincolati al territorio e che il loro riconoscimento e la loro protezione devono essere disciplinati giuridicamente a livello sia di ciascuno Stato nazionale interessato, sia a livello transnazionale (internazionale) (raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1735 (2006) sul concetto di «nazione»);

### **Dialogo culturale e cooperazione culturale**

5. sottolinea la necessità di adottare un approccio d'insieme alla mediazione culturale e allo scambio culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi partner dell'Europa orientale e mette in evidenza il ruolo della cultura nel promuovere la democratizzazione, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace;
6. esprime la propria preoccupazione per il fatto che i conflitti protratti sul territorio di paesi partner dell'Europa orientale non siano ancora stati risolti in un quadro giuridico internazionale; sottolinea che la situazione attuale continua a rappresentare un serio ostacolo allo sviluppo democratico di tali regioni e colpisce negativamente gli scambi e i processi a reciproco beneficio tra i paesi del partenariato orientale, tra l'altro anche in ambito culturale;
7. deplora la distruzione di monumenti storici, religiosi e culturali nei territori dei paesi partner dell'Europa orientale, in particolare laddove sussistono conflitti prolungati; invita gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi del partenariato orientale a indurre i paesi in conflitto ad astenersi dal distruggere monumenti, dal sostituirne le parti originali o importarle, esportarle o modificarle illegalmente, in quanto tali azioni diminuiscono il valore culturale e storico di tali monumenti;
8. plaude, in questo contesto, alle iniziative di scambio reciproco; chiede ulteriori sforzi volti a favorire il contatto interculturale tra le persone che vivono in zone di conflitto prolungato e ribadisce la necessità di diffondere le idee di pace e la fiducia e di avviare un autentico processo di riconciliazione tra entrambe le parti in conflitto;
9. sottolinea la necessità di elaborare strategie efficaci per i negoziati interculturali tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi partner dell'Europa orientale e ritiene che un approccio multiculturale a questo compito possa facilitare la conclusione di accordi vantaggiosi, mettendo in tal modo l'Unione europea e i suoi paesi partner dell'Europa orientale su un piano di parità;
10. sostiene che gli scambi culturali e nel campo dell'istruzione tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi partner dell'Europa orientale hanno il potenziale di rafforzare la società civile, favorire la democratizzazione e il buon governo, incoraggiare lo sviluppo di competenze, promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali e fornire elementi di base per una cooperazione duratura;
11. incoraggia i paesi del partenariato orientale a sviluppare programmi di scambio nel campo dell'istruzione seguendo l'esempio del programma Erasmus dell'Unione europea, che si è dimostrato uno strumento utile non solo in materia di istruzione, ma anche per lo scambio interculturale, con una conseguente migliore comprensione delle diverse culture;
12. incoraggia gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi partner dell'Europa orientale a intensificare i loro sforzi di cooperazione al fine di migliorare ulteriormente i quadri giuridici nazionali per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e dei beni culturali, in conformità della legislazione nazionale e dei quadri giuridici internazionali, comprese misure per contrastare il traffico illecito di beni culturali e proprietà intellettuale; ricorda, in questo contesto, gli sforzi attualmente compiuti nell'Unione europea di rifusione della direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [COM(2013) 0311] (relazione Vergiat);
13. chiede strategie coerenti per favorire la mobilità dei giovani, la mobilità di operatori culturali, artisti e creatori, lo sviluppo culturale ed educativo (compresi i media e l'alfabetizzazione TIC) e l'accesso alle espressioni artistiche in tutte le sue forme negli Stati membri dell'Unione europea e nei paesi partner dell'Europa orientale; chiede un aumento del bilancio per tali attività;
14. incoraggia la cooperazione con gli operatori, le organizzazioni di mediazione e la società civile, sia negli Stati membri dell'Unione europea che nei paesi partner dell'Europa orientale, per la formulazione e l'attuazione delle politiche culturali esterne e la promozione di eventi e scambi culturali volti a migliorare la comprensione reciproca tenendo debito conto della diversità culturale e linguistica europea;

**Accesso ai programmi dell'Unione europea**

15. sottolinea il ruolo chiave dell'Unione europea nel rafforzare il dialogo interculturale con i paesi partner dell'Europa orientale, con l'obiettivo di sostenere la solidarietà e la coesione sociale e politica; suggerisce sforzi per promuovere un clima di fiducia tra le comunità che hanno tradizionalmente vissuto l'una accanto all'altra e la coesistenza tra di esse, mediante l'insegnamento e incoraggiando a conoscere l'identità, le lingue, la storia, il patrimonio e la cultura e identità regionali reciproci, al fine di conseguire una migliore comprensione e un maggiore rispetto per la diversità;
  16. ricorda l'importanza dei protocolli di cooperazione culturale e il loro valore aggiunto negli accordi bilaterali con i paesi partner dell'Europa orientale; invita la Commissione a presentare la propria strategia sui futuri protocolli di cooperazione culturale e a consultare tutte le parti interessate, compreso il Parlamento europeo, i parlamenti dei paesi del partenariato orientale e la società civile, in merito a tale strategia;
  17. sottolinea l'importanza della diplomazia culturale e accoglie con favore i programmi Erasmus + e Europa per i cittadini, che contribuiscono a migliorare la competenza linguistica, la consapevolezza culturale, la cittadinanza attiva e la comprensione reciproca; rileva l'importanza del programma Europa creativa nei settori culturali e creativi; sottolinea l'importanza di aumentare i finanziamenti per questi programmi;
  18. appoggia pienamente il maggiore coinvolgimento dei paesi del partenariato orientale nei programmi di cui sopra e incoraggia sinergie e iniziative per i giovani nei settori dell'istruzione, del multilinguismo, dello sport, dei media, del turismo, del volontariato e della formazione quali parti integranti della cooperazione e del dialogo UE-partenariato orientale;
  19. considera valida tutta la cooperazione pubblico-privato in cui la società civile – comprese le ONG e le reti culturali europee – svolga un ruolo di rilievo per quanto riguarda gli aspetti culturali delle relazioni dell'Unione europea con i paesi partner dell'Europa orientale;
  20. sostiene il crescente coinvolgimento dei paesi partner dell'Europa orientale nei programmi culturali e in materia di mobilità, gioventù, istruzione e formazione dell'Unione europea e chiede di consentire l'accesso a tali programmi in particolare ai giovani partecipanti del partenariato orientale;
  21. chiede la creazione di un visto culturale per i cittadini, gli artisti e altri professionisti del settore culturale provenienti da paesi partner dell'Europa orientale, sulla falsariga dell'esistente pacchetto di visti scientifici in vigore dal 2005, al fine di agevolare ulteriormente la mobilità nel settore culturale, al di là dei negoziati in corso sulla facilitazione dei visti; chiede che sia fissato un calendario per l'introduzione di questo programma di visti culturali;
  22. incarica i suoi co-presidenti di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi del partenariato orientale.
-



**RISOLUZIONE <sup>(1)</sup>**  
**sul centenario del genocidio armeno**  
(2015/C 315/05)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

- visto l'articolo 9, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
  - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,
  - vista la Convenzione ONU sulla non applicabilità delle limitazioni statutarie ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo del 20 luglio 1987 su una soluzione politica del problema armeno,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2000 sulla relazione periodica 1999 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 sull'apertura dei negoziati con la Turchia,
  - viste le risoluzioni e le dichiarazioni degli organi legislativi di un certo numero di Stati membri dell'Unione europea,
- A. considerando che nel 2015 ricorre il centenario del genocidio armeno perpetrato sotto l'impero ottomano;
- B. considerando che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
- C. considerando che la negazione del genocidio è ampiamente riconosciuta come fase finale del genocidio, in quanto sancisce l'impunità per i suoi autori e spiana in modo inequivocabile la strada a futuri genocidi; che l'assenza di una condanna incondizionata e tempestiva del genocidio armeno ha contribuito in larga misura alla mancata prevenzione di futuri crimini contro l'umanità;
- D. considerando che la rapida prevenzione di tali crimini può senz'altro fermare l'escalation di conflitti, tragedie e catastrofi umanitarie;
1. condanna tutte le forme di crimini contro l'umanità e di genocidio, e deplora profondamente i tentativi di negarli;
  2. rende omaggio alla memoria delle vittime innocenti di tutti i genocidi e crimini commessi contro l'umanità;
  3. sottolinea che la prevenzione dei genocidi e dei crimini contro l'umanità dovrebbe essere una priorità per la comunità internazionale; ritiene essenziale un ulteriore sviluppo della capacità internazionale in questo settore;
  4. sostiene la lotta internazionale volta a prevenire i genocidi, a ripristinare i diritti delle persone sottoposte a genocidio e a stabilire la giustizia storica;
  5. esorta la Turchia a fare i conti con il proprio passato;
  6. ritiene della massima importanza preparare il terreno per una futura riconciliazione tra i popoli.

---

<sup>(1)</sup> Adottata il 17 marzo 2015 a Yerevan, Armenia.

**RISOLUZIONE <sup>(1)</sup>****sull'aggressione militare russa contro l'Ucraina e l'urgente necessità di una risoluzione pacifica del conflitto**

(2015/C 315/06)

L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST,

- viste tutte le recenti risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione in Ucraina,
  - visti il protocollo di Minsk del 5 settembre 2014, il memorandum di Minsk del 19 settembre 2014 e il «pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk» del 12 febbraio 2015,
  - vista la risoluzione n. 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 17 febbraio 2015,
- A. considerando che la cooperazione tra i paesi dell'Unione europea (UE) e i paesi del partenariato orientale (PO) si fonda su valori quali il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati, la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- B. considerando che l'annessione illegale della Crimea costituisce il primo caso in Europa, dopo la seconda guerra mondiale, di incorporazione forzata di parte di un paese in un altro, in violazione del diritto internazionale, ivi compresi la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki e il Memorandum di Budapest del 1994;
- C. considerando che la Russia continua a violare l'accordo di cessate il fuoco del 2008 con la Georgia, in quanto prosegue l'occupazione dei suoi territori;
- D. considerando che la Federazione russa deve porre rimedio all'aggressione russa e all'occupazione della penisola di Crimea, nonché agli atti di aggressione nell'Ucraina orientale che hanno provocato perdite materiali per l'Ucraina, i suoi cittadini e le sue entità giuridiche, ricorrendo alle istituzioni giudiziarie internazionali;
- E. considerando che il conflitto armato nell'Ucraina orientale ha provocato migliaia di vittime militari e civili, tra cui i 298 passeggeri innocenti del volo MH17 della Malaysia Airlines, che si aggiungono a un numero ancora più elevato di feriti e alle centinaia di migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case;
1. conferma che l'UE e i suoi paesi partner hanno un interesse comune a promuovere e a garantire la pace e la sicurezza in Ucraina, paese che sta subendo un'aggressione militare da parte della Federazione russa;
  2. sottolinea che l'annessione della Crimea da parte della Russia e l'aggressione militare contro l'Ucraina violano i principi fondamentali del diritto internazionale; esprime il proprio sostegno incondizionato alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale;
  3. appoggia l'accordo raggiunto a Minsk il 12 febbraio 2015 con il cancelliere Merkel e il presidente Hollande e la firma del «pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk» da parte del gruppo di contatto trilaterale; accoglie con favore il sostegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all'accordo nel suo complesso;
  4. esorta tutte le parti ad agire in modo responsabile e ad attuare integralmente e in buona fede il pacchetto di misure, che offre una possibile via verso una risoluzione pacifica del conflitto; esprime profonda preoccupazione per le numerose violazioni del cessate il fuoco che vengono segnalate e condanna fermamente l'offensiva dei separatisti appoggiati dalla Russia, la presa di Debaltseve, in chiara violazione dell'accordo di cessate il fuoco, e tutti gli atti terroristici; invita la Federazione russa a garantire la piena attuazione degli accordi di Minsk; ricorda alla Russia i suoi impegni e la sua particolare responsabilità in tale ambito;
  5. chiede con insistenza che si compiano progressi verso il ritiro delle armi pesanti e invita i firmatari del pacchetto di Minsk a fornire alla missione di vigilanza speciale dell'OSCE informazioni di base, quali gli inventari delle armi, gli itinerari di ritiro e il posizionamento delle stesse;

(<sup>1</sup>) Adottata il 17 marzo 2015 a Yerevan, Armenia.

6. sottolinea che, in linea con gli accordi di Minsk, rimane essenziale ripristinare il controllo dei propri confini da parte dell'Ucraina; ribadisce la necessità di concedere agli osservatori dell'OSCE e ai veicoli aerei senza equipaggio un pieno e immediato accesso alle zone colpite, in modo da consentire loro di assumere le proprie funzioni di controllo e di verifica, assicurandosi che tali zone comprendano integralmente gli oblast di Donetsk e Luhansk e le aree lungo il confine di Stato con la Russia;
  7. invita l'UE e i suoi paesi partner a continuare a fornire personale qualificato, dotazioni e contributi finanziari alla missione di vigilanza speciale; si compiace della decisione di raddoppiare il numero degli osservatori speciali; sottolinea che i separatisti hanno ripetutamente disatteso l'impegno di rispettare e promuovere le disposizioni degli accordi di Minsk, determinando un ulteriore aggravamento delle tensioni e la ripresa dei conflitti armati;
  8. ritiene che l'UE e i suoi paesi partner debbano studiare i modi per aiutare il governo ucraino a rafforzare le proprie capacità difensive e la protezione delle sue frontiere;
  9. invita la Russia a ritirare le proprie truppe e i propri armamenti dai territori occupati e a cessare di inviare, rifornire e finanziare i mercenari, nonché sostenere, addestrare e armare le forze irregolari;
  10. prende atto della proposta ucraina del 19 febbraio 2015, che invita il Consiglio dell'Unione europea a prendere in considerazione la possibilità di avviare una missione UE di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in Ucraina, quale strumento efficace per garantire un'adeguata e completa attuazione degli accordi di Minsk, al fine di salvaguardare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché l'inviolabilità delle sue frontiere;
  11. incoraggia l'adozione di misure di rafforzamento della fiducia per sostenere gli sforzi di pace e di riconciliazione; sottolinea l'importanza di un dialogo politico inclusivo, del decentramento e di altre modifiche costituzionali già proposte nel piano di pace di Poroshenko; sottolinea la necessità di evitare la propaganda, l'incitamento all'odio e la retorica, anche da parte della Russia, che possono ulteriormente aggravare il conflitto; sottolinea che tale dialogo inclusivo deve coinvolgere le organizzazioni della società civile, i cittadini di tutte le regioni e le minoranze interessate;
  12. invita le autorità russe a rilasciare immediatamente Nadiya Savchenko, membro della Verkhovna Rada ucraina e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e gli altri cittadini ucraini che continuano a essere detenuti illegalmente nelle prigioni russe;
  13. esprime profonda preoccupazione per la situazione umanitaria nel Donbas e sottolinea la necessità di ulteriore assistenza finanziaria e umanitaria; richiama l'attenzione sul crescente numero di sfollati interni, rifugiati nei paesi limitrofi e bambini coinvolti nel conflitto;
  14. chiede di proseguire e intensificare il dialogo e le pressioni a livello diplomatico, al fine di giungere a una risoluzione sostenibile del conflitto; sottolinea che la comunità internazionale deve essere pronta a reagire con mezzi adeguati a qualsiasi palese violazione del cessate il fuoco e a qualsiasi intervento che comprometta gli sforzi per raggiungere una soluzione globale; sottolinea che il mantenimento, l'inasprimento o il ritiro delle misure restrittive imposte dall'UE dipenderà dall'atteggiamento della Russia e dall'attuazione degli accordi di Minsk; rileva che non è ammissibile una soluzione militare a questo o ad altri conflitti nel nostro vicinato comune; raccomanda di applicare modelli simili di reintegrazione pacifica dei territori occupati nell'ambito degli ordinamenti giuridici e costituzionali, con il sostegno della comunità internazionale;
  15. invita le autorità ucraine a compiere progressi tangibili nell'attuazione dell'accordo di associazione e a realizzare con grande determinazione le riforme ambiziose, ma lungamente attese, nonostante lo sforzo bellico; sottolinea la necessità di rafforzare lo Stato di diritto, eliminare la corruzione e procedere con le fondamentali riforme a livello costituzionale, giudiziario, sociale ed economico;
  16. condanna fermamente il crescente numero di attentati terroristici nelle città ucraine, tra cui il recente attentato di Kharkiv, avvenuto il 22 febbraio 2015 durante una marcia pacifica per commemorare il primo anniversario della sparatoria sui civili nell'Euromaidan;
  17. è favorevole all'inchiesta internazionale indipendente sulle circostanze del tragico abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines ed esorta tutte le parti a mostrare una reale volontà di cooperare, garantire un accesso sicuro e senza restrizioni al luogo del disastro del volo MH17 e autorizzare l'accesso a tutte le altre risorse pertinenti che possano agevolare l'inchiesta e contribuire ad assicurare alla giustizia i responsabili di tale crimine; sottolinea che agli autori di questo crimine di guerra non sarà concessa alcuna amnistia.
-

## IV

*(Informazioni)*

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## ASSEMBLEA PARLAMENTARE EURONEST

## REGOLAMENTO

**adottato il 3 maggio 2011 a Bruxelles, modificato il 3 aprile 2012 a Baku, il 29 maggio 2013 a Bruxelles e il 18 marzo 2015 a Yerevan**

(2015/C 315/07)

*Articolo 1***Natura e obiettivi**

1. L'Assemblea parlamentare Euronest è l'istituzione parlamentare del Partenariato orientale tra l'Unione europea e i suoi partner dell'Europa orientale, cui può essere applicato, in linea di principio, l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, e si fonda su interessi e impegni reciproci, nonché sui principi di differenziazione, titolarità e responsabilità condivise.
2. L'Assemblea parlamentare Euronest è una tribuna parlamentare intesa a promuovere le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e l'ulteriore integrazione economica tra l'Unione europea e i partner dell'Europa orientale. Essa contribuisce al rafforzamento, allo sviluppo e alla visibilità del Partenariato orientale, in quanto istituzione incaricata della consultazione, della vigilanza e del controllo a livello parlamentare di tale partenariato.
3. La partecipazione all'Assemblea parlamentare Euronest è volontaria, purché siano rispettati i criteri di adesione definiti nell'Atto costitutivo. L'Assemblea parlamentare Euronest garantisce uno spirito d'integrazione e di apertura.
4. L'Assemblea parlamentare Euronest contribuisce a sostenere, promuovere e consolidare in termini pratici il Partenariato orientale, coprendo le quattro piattaforme tematiche, e precisamente:
  - a) le questioni relative ai valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché le questioni relative all'economia di mercato, allo sviluppo sostenibile e al buon-governo;
  - b) il rafforzamento dell'integrazione economica tra l'Unione europea e i suoi partner dell'Europa orientale, sostenendo le riforme socioeconomiche di questi ultimi, nonché la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti, ai fini di una convergenza con la legislazione e le norme dell'Unione europea e il conseguimento dell'obiettivo di creare una rete di zone di libero scambio estese e globali;
  - c) meccanismi reciproci di sostegno e sicurezza in materia energetica e armonizzazione delle politiche e della legislazione in materia di energia adottate dai partner dell'Europa orientale;
  - d) la promozione dei contatti tra i popoli e la facilitazione dell'interazione tra i cittadini dell'Unione europea e i cittadini dei paesi partner dell'Europa orientale, soprattutto tra i giovani; la promozione della cooperazione culturale e del dialogo interculturale, nonché il sostegno all'istruzione, alla ricerca e allo sviluppo della società dell'informazione e dei media.

*Articolo 2***Composizione**

1. L'Assemblea parlamentare Euronest è un'assemblea paritetica composta da:
  - a) 60 deputati al Parlamento europeo;
  - b) 10 deputati di ciascuno dei parlamenti partecipanti dei paesi partner dell'Europa orientale.
2. I membri dell'Assemblea parlamentare Euronest delegati dal Parlamento europeo e dai parlamenti dei paesi partner dell'Europa orientale sono designati in conformità delle procedure stabilite, rispettivamente, dal Parlamento europeo e da ciascuno dei parlamenti dei paesi partner dell'Europa orientale, al fine di riflettere quanto più possibile la distribuzione dei vari gruppi politici e delle delegazioni rappresentate. Secondo le stesse procedure, ciascun parlamento partecipante può decidere di designare membri supplenti all'Assemblea parlamentare Euronest.
3. L'Assemblea parlamentare Euronest è organizzata sulla base di delegazioni parlamentari stabilite dalle sue due componenti. I deputati possono anche organizzarsi nel quadro delle rispettive famiglie politiche in seno all'Assemblea parlamentare Euronest.
4. I parlamenti partecipanti promuovono l'equilibrio di genere nelle nomine all'Assemblea parlamentare Euronest e ai suoi organi.
5. L'Assemblea parlamentare Euronest garantisce una composizione equilibrata di tutti i propri organi, in funzione della ripartizione delle famiglie politiche e della nazionalità dei membri.
6. I seggi non occupati rimangono comunque a disposizione dei parlamenti cui sono stati attribuiti.

*Articolo 3***Responsabilità**

L'Assemblea parlamentare Euronest è sede di discussioni, consultazioni, vigilanza e controllo a livello parlamentare riguardo a tutte le questioni inerenti al Partenariato orientale. A tal fine, l'Assemblea parlamentare Euronest adotta anche risoluzioni, raccomandazioni e pareri destinati al vertice del Partenariato orientale, alle istituzioni e alle conferenze ministeriali intese a sviluppare il Partenariato orientale, così come alle istituzioni dell'Unione europea e dei partner dell'Europa orientale. Analogamente, è competente per la stesura di relazioni e proposte ai fini dell'adozione di misure specifiche relative alle varie sfere di attività del Partenariato, su richiesta del vertice o delle conferenze ministeriali.

*Articolo 4***Presidenza e Ufficio di presidenza**

1. Le due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest eleggono tra i propri membri un Ufficio di presidenza costituito da due copresidenti di pari status (uno per ciascuna delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest) e un determinato numero di vicepresidenti (uno per ciascuno dei partner dell'Europa orientale partecipanti che non provenga dal paese del rispettivo copresidente e un numero equivalente dal Parlamento europeo). Le rispettive procedure elettorali e i relativi mandati sono decisi autonomamente da ciascuna componente.
2. Qualsiasi membro dell'Ufficio di presidenza che sia impossibilitato a presenziare alla prossima riunione dell'Ufficio può essere sostituito da un deputato dell'Assemblea parlamentare Euronest appartenente allo stesso gruppo politico in seno al Parlamento europeo o alla stessa delegazione di un partner dell'Europa orientale. I copresidenti devono essere informati della sostituzione per iscritto prima della riunione. Se il copresidente viene sostituito, il supplente ne assume le funzioni in qualità di membro dell'Ufficio di presidenza, ma non in qualità di copresidente.
3. L'Ufficio di presidenza è competente per il coordinamento dei lavori dell'Assemblea parlamentare Euronest, il controllo delle sue attività, risoluzioni e raccomandazioni, nonché l'instaurazione di relazioni con il vertice del Partenariato orientale, le conferenze ministeriali, i gruppi di alti funzionari e ambasciatori, nonché i rappresentanti della società civile e di altri organismi. L'Ufficio di presidenza rappresenta l'Assemblea nei rapporti con altre istituzioni.

4. L'Ufficio di presidenza si riunisce, su iniziativa dei copresidenti, almeno due volte all'anno, una delle quali coincide con la sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare Euronest. Il numero legale dell'Ufficio di presidenza è raggiunto quando sono presenti almeno metà dei deputati che rappresentano i partner dell'Europa orientale e metà dei deputati che rappresentano il Parlamento europeo.

5. L'Ufficio di presidenza elabora il progetto di ordine del giorno per l'Assemblea parlamentare Euronest e ne stabilisce le procedure di funzionamento.

6. L'Ufficio di presidenza è competente per quanto concerne la composizione e le attribuzioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro. È inoltre competente ad autorizzare le commissioni a elaborare relazioni, proposte di risoluzione e raccomandazioni. Può altresì sottoporre questioni diverse all'esame delle commissioni, le quali hanno la facoltà di redigere relazioni su un tema particolare.

7. L'Ufficio di presidenza delibera a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Se un membro titolare o supplente dell'Ufficio di presidenza che rappresenta una delegazione partner dell'Europa orientale dichiara a nome della propria delegazione che il contenuto della decisione da adottare da parte dell'Ufficio di presidenza inciderebbe sull'interesse vitale del suo paese, fornendo una spiegazione scritta dell'impatto negativo a sostegno della sua tesi, è necessario il consenso tra i membri dell'Ufficio di presidenza ai fini della delibera. Si tratta di un'opzione cui è possibile ricorrere in casi eccezionali allorché la decisione da adottare inciderebbe in maniera specifica sulla sopravvivenza, la sicurezza e il dinamismo di un paese e può riguardare soltanto la parte della decisione che avrebbe un impatto sugli interessi vitali del paese partner dell'Europa orientale. Tale opzione non deve essere utilizzata per impedire all'Ufficio di presidenza di adottare una decisione completa né per decisioni di natura tecnica o procedurale.

8. Se, al momento di calcolare il quorum di membri presenti o il numero di voti necessary a raggiungere la maggioranza dei due terzi, la cifra non costituirà un numero intero, essa verrà arrotondata.

#### Articolo 5

### **Relazioni con il vertice del Partenariato orientale, il Consiglio dei ministri, la Commissione europea e le conferenze ministeriali**

1. L'Ufficio di presidenza approfondisce i rapporti in tutti gli ambiti con le istituzioni e gli organi del Partenariato orientale e con le organizzazioni del Partenariato orientale. Le disposizioni pratiche di tale cooperazione sono eventualmente stabilite nei corrispondenti memorandum e protocolli d'intesa.

2. L'Ufficio di presidenza invita i rappresentanti del vertice del Partenariato orientale, del Consiglio dei ministri, della Commissione europea e delle conferenze ministeriali addetti allo sviluppo e al consolidamento del Partenariato orientale a partecipare alle sessioni e alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Euronest e dei suoi organi.

#### Articolo 6

### **Osservatori**

1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea parlamentare Euronest può consentire a rappresentanti dei parlamenti della troika dell'Unione europea di partecipare alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Euronest in qualità di osservatori.

2. L'Ufficio di presidenza può inoltre invitare rappresentanti di altre istituzioni e organi, o altre persone, a partecipare alle sessioni plenarie e alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Euronest, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro.

#### Articolo 7

### **Sessioni plenarie dell'Assemblea parlamentare Euronest**

1. L'Assemblea parlamentare Euronest è convocata dai copresidenti e si riunisce, in linea di principio, una volta l'anno, a rotazione in un paese di un partner dell'Europa orientale e nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo in uno dei suoi luoghi di lavoro, su invito del Parlamento europeo o del parlamento del partner dell'Europa orientale che ospita la sessione.

2. Su richiesta dell'Ufficio di presidenza, i copresidenti possono convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea parlamentare Euronest.

3. La prima seduta di ciascuna sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest è aperta dal presidente del Parlamento europeo o dal presidente del parlamento del partner dell'Europa orientale che ospita la sessione.

#### Articolo 8

##### Presidenza delle sessioni

1. I copresidenti decidono di comune accordo chi dei due presiede ciascuna sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest. Il presidente può scegliere di essere sostituito alla presidenza da un altro copresidente o da un vicepresidente per la durata della sessione.

2. Il presidente apre, sospende e toglie le sedute. Fa inoltre osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parola, limita il tempo di parola, pone in votazione le questioni e proclama il risultato delle votazioni.

3. Il presidente decide in merito a questioni sorte nel corso delle sessioni, comprese quelle non contemplate dal regolamento. Se del caso, consulta l'Ufficio di presidenza.

4. Durante le discussioni, il presidente può intervenire soltanto per illustrare l'argomento o richiamare all'ordine gli oratori. Se intende partecipare a una discussione, cede la presidenza a un altro copresidente o a un vicepresidente.

#### Articolo 9

##### Ordine del giorno

1. I copresidenti sottopongono all'approvazione dell'Assemblea parlamentare Euronest il progetto di ordine del giorno della sessione plenaria elaborato dall'Ufficio di presidenza.

2. Il progetto di ordine del giorno di ogni sessione plenaria contempla due categorie di argomenti:

a) le relazioni presentate dalle commissioni permanenti; il loro numero si limita, in linea di principio, a una relazione per commissione per ciascuna sessione plenaria. Le proposte di risoluzione, che possono anche essere contenute in una relazione, devono essere presentate con quattro settimane di anticipo rispetto all'apertura della sessione plenaria. La lunghezza massima delle proposte di risoluzione è specificata nell'allegato II del regolamento. L'Ufficio di presidenza può decidere, su richiesta dei copresidenti delle commissioni, quante relazioni saranno votate per ogni sessione plenaria in base all'avanzamento dei lavori di preparazione;

b) le questioni urgenti, proposte da una commissione permanente o presentate dallo stesso Ufficio di presidenza; l'iscrizione di tali questioni all'ordine del giorno ha carattere eccezionale e il loro numero non può essere superiore a tre per sessione plenaria.

3. Una proposta di risoluzione su una questione urgente può essere presentata da almeno 10 membri dell'Assemblea parlamentare Euronest, appartenenti ad almeno due delegazioni o a un gruppo politico del Parlamento europeo. Le proposte di risoluzione sulle questioni urgenti devono limitarsi al punto «Questioni urgenti» iscritto all'ordine del giorno della sessione plenaria e non possono superare le 1 000 parole. Le proposte di risoluzione sulle questioni urgenti devono essere presentate con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio della sessione plenaria nel corso della quale ne è prevista la discussione e la votazione.

4. Le proposte di risoluzione sulle questioni urgenti sono sottoposte all'Ufficio di presidenza che ne garantisce la conformità con i criteri di cui al paragrafo 3, l'iscrizione all'ordine del giorno e la disponibilità nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest. Le proposte dell'Ufficio di presidenza sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea parlamentare Euronest.

#### Articolo 10

##### Numero legale

1. Il numero legale dell'Assemblea parlamentare Euronest si considera raggiunto quando sono presenti almeno un terzo dei deputati che rappresentano i partner dell'Europa orientale e un terzo dei deputati che rappresentano il Parlamento europeo.



2. Le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti, a meno che il presidente, su richiesta di almeno 15 membri presenti prima dell'inizio della votazione, non constati, al momento del voto, la mancanza del numero legale. Qualora dalla votazione si evinca la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della sessione successiva.

#### Articolo 11

##### **Disposizione dei posti**

1. La disposizione dei posti in Aula avviene per ordine alfabetico del nome, a prescindere dalla nazionalità. L'Ufficio di presidenza occupa i posti frontali.
2. I rappresentanti del vertice del partenariato orientale, del Consiglio dei ministri, della Commissione europea, delle conferenze ministeriali e gli osservatori siedono a parte rispetto ai membri dell'Assemblea.

#### Articolo 12

##### **Lingue ufficiali e lingue di lavoro**

1. Le lingue ufficiali dell'Assemblea parlamentare Euronest sono le lingue ufficiali dell'Unione europea e le lingue ufficiali dei partner dell'Europa orientale. Le lingue di lavoro sono l'inglese, il tedesco, il francese e il russo. In tutti i luoghi di lavoro, l'assistenza linguistica necessaria per garantire la piena partecipazione ai lavori di ogni membro dell'Assemblea parlamentare Euronest può essere fornita dai servizi competenti del Parlamento europeo, a condizione che il parlamento nazionale in cui si svolge la riunione acconsenta.
2. Il parlamento che ospita la riunione mette a disposizione dei membri dell'Assemblea parlamentare Euronest i documenti di lavoro nelle sue lingue di lavoro e, ogniqualvolta sia possibile, in tutte le lingue ufficiali.
3. In linea di principio e per quanto possibile, tutti i membri possono esprimersi, durante le discussioni, in una delle lingue ufficiali dell'Assemblea parlamentare Euronest. La traduzione simultanea degli interventi è ammessa nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest e, se consentito dal codice di condotta sul multilinguismo del Parlamento europeo, anche nelle pertinenti lingue ufficiali dell'Unione europea, allorché le riunioni dell'Assemblea parlamentare Euronest si tengono in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo.
4. Le riunioni delle commissioni e, se del caso, dei gruppi di lavoro, nonché le audizioni, si svolgono nelle lingue di lavoro, fatte salve le possibilità previste dal regolamento.
5. I testi approvati dall'Assemblea parlamentare Euronest sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dai parlamenti dei partner dell'Europa orientale nelle loro lingue ufficiali, nel formato che ciascuno di essi ritenga appropriato.

#### Articolo 13

##### **Natura pubblica dei dibattiti**

Le sessioni dell'Assemblea parlamentare Euronest sono pubbliche salvo decisione contraria.

#### Articolo 14

##### **Diritto di parola**

1. Un membro dell'Assemblea parlamentare Euronest può intervenire se il presidente gliene dà facoltà.
2. Ai rappresentanti del vertice del Partenariato orientale, del Consiglio dei ministri, della Commissione europea, delle conferenze ministeriali e agli osservatori può essere concessa la parola previa autorizzazione del presidente.
3. Se un oratore esula dall'argomento, il presidente lo richiama all'ordine. Se l'oratore insiste, il presidente può negargli il diritto di parola fintantoché lo ritiene opportuno.

#### Articolo 15

##### **Richiamo al regolamento**

1. Un membro può formulare un richiamo al regolamento o presentare una mozione di procedura e ha il diritto di intervento prioritario per non più di due minuti.



2. Il presidente, su richiesta, può concedere un tempo di parola non superiore a due minuti a un oratore contrario alla mozione di procedura.
3. Non è concessa la parola e nessun altro oratore.
4. Il presidente annuncia la propria decisione in merito al richiamo al regolamento o alla mozione di procedura. Se del caso, consulta l'Ufficio di presidenza.

#### Articolo 16

##### **Diritto di voto e procedure di voto**

1. Ogni membro ha diritto a un unico voto, che è personale e non trasferibile.
2. L'Assemblea parlamentare Euronest vota tramite dispositivo elettronico. Se il voto elettronico non è possibile, l'Assemblea parlamentare Euronest vota per alzata di mano. In caso di incertezza del risultato del voto per alzata di mano, si ripete la votazione utilizzando schede colorate.
3. Lo spoglio dei voti è effettuato da un'apposita commissione, composta in parti eguali da rappresentanti dei segretariati delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest. La commissione addetta allo spoglio è designata dall'Ufficio di presidenza prima dell'inizio di ogni sessione e comunica l'esito dello spoglio dei voti direttamente ai copresidenti.
4. L'Assemblea parlamentare Euronest può decidere di votare a scrutinio segreto se almeno 15 dei suoi membri presentano una richiesta scritta in tal senso entro le ore 18.00 del giorno precedente la votazione.
5. L'Assemblea parlamentare Euronest delibera a maggioranza semplice dei membri che hanno preso parte alla votazione. Se prima dell'inizio della votazione non meno di un decimo dei membri appartenenti ad almeno due gruppi politici del Parlamento europeo o a due delegazioni della componente dei partner dell'Europa orientale dell'Assemblea parlamentare Euronest hanno presentato una richiesta di votazione per componenti separate, i rappresentanti della componente dei partner dell'Europa orientale e i rappresentanti della componente del Parlamento europeo procedono alla votazione separatamente, seppur simultaneamente<sup>(1)</sup>. Il testo in questione si considera approvato se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti espressi separatamente in entrambe le componenti.
6. Ove il testo da porre in votazione contenga due o più disposizioni o riferimenti a due o più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in due o più parti aventi ciascuna un proprio significato e/o un valore normativo, un gruppo politico del Parlamento europeo o almeno cinque membri dell'Assemblea parlamentare Euronest possono chiedere la votazione per parti separate. La richiesta deve essere presentata per iscritto ai copresidenti entro le ore 18.00 del giorno precedente la votazione, a meno che i copresidenti non abbiano fissato un termine diverso.

#### Articolo 17

##### **Risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare Euronest**

1. L'Assemblea parlamentare Euronest può adottare risoluzioni e formulare raccomandazioni all'intenzione del vertice del Partenariato orientale, delle istituzioni, degli organi, dei gruppi e delle conferenze ministeriali deputate al rafforzamento del Partenariato orientale, o all'intenzione dell'Unione europea e delle istituzioni dei partner dell'Europa orientale, in merito alle questioni inerenti ai vari ambiti contemplati dal Partenariato.
2. L'Assemblea parlamentare Euronest vota sulle proposte di risoluzione incluse nelle relazioni presentate dalle commissioni permanenti.
3. L'Assemblea parlamentare Euronest vota anche, se del caso, su proposte di risoluzione che vertono su temi urgenti.

<sup>(1)</sup> A seguito di una proposta presentata dal gruppo di lavoro sul regolamento dell'AP Euronest, approvata dall'Ufficio di presidenza dell'AP Euronest il 17 marzo 2015, al fine di consentire l'impiego di apparecchiature elettroniche, le componenti dovrebbero votare una alla volta, senza annunciare il risultato fintantoché entrambe non abbiano votato.

4. Se del caso, il presidente invita gli autori di proposte di risoluzione simili su argomenti urgenti a elaborare una proposta di risoluzione comune. Al termine della discussione, l'Assemblea parlamentare Euronest vota innanzitutto su ciascuna delle proposte e sui relativi emendamenti. Una volta presentata una risoluzione comune, decadono tutte le altre proposte sul medesimo argomento presentate dai medesimi autori. Analogamente, una volta adottata una risoluzione comune, decadono tutti gli altri testi sullo stesso argomento. Qualora non sia approvata alcuna risoluzione comune, le restanti proposte di risoluzione sono poste in votazione secondo l'ordine in cui sono state presentate.

#### *Articolo 18*

### **Messaggi ai vertici del Partenariato orientale**

L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare Euronest sottopone al vertice del Partenariato orientale, o se del caso, alla riunione ministeriale del Partenariato orientale, un messaggio basato sulle risoluzioni e sulle raccomandazioni approvate dall'Assemblea parlamentare Euronest. Il messaggio è trasmesso congiuntamente dai copresidenti alle istituzioni interessate.

#### *Articolo 19*

### **Dichiarazioni**

L'Ufficio di presidenza può approvare con urgenza dichiarazioni su questioni relative al Partenariato orientale e in risposta a calamità naturali, all'insorgere di una crisi o allo scoppio di un conflitto, in merito a cui si ritiene opportuno o necessario esortare a livello istituzionale le parti coinvolte ad astenersi dalla violenza e/o a impegnarsi in negoziati politici o esprimere solidarietà alle persone e ai paesi interessati. Siffatte dichiarazioni devono basarsi su eventuali risoluzioni e raccomandazioni esistenti approvate dall'Assemblea parlamentare Euronest ed essere trasmesse per conoscenza, non appena possibile, a tutti i membri dell'Assemblea parlamentare Euronest. I copresidenti provvedono alla loro pubblicazione.

#### *Articolo 20*

### **Emendamenti**

1. Gli emendamenti ai testi discussi durante la sessione possono essere presentati da almeno 5 membri dell'Assemblea parlamentare Euronest o da un gruppo politico di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Gli emendamenti devono riferirsi al testo che intendono modificare ed essere presentati per iscritto. L'Ufficio di presidenza può dichiarare un emendamento inammissibile sulla base di tali criteri.

2. Il termine per la presentazione degli emendamenti è annunciato all'inizio della sessione.

3. In sede di votazione, gli emendamenti hanno precedenza sul testo cui si riferiscono.

4. Se due o più emendamenti riguardano la stessa parte di testo, l'emendamento che esula maggiormente dal testo originale è posto in votazione per primo. Sono ammissibili soltanto gli emendamenti orali intesi a correggere errori oggettivi o linguistici. Non sarà accolto nessun altro emendamento orale.

5. L'Assemblea non prende in esame alcun emendamento (neppure se orale) in merito al quale è stata sollevata un'obiezione di interesse vitale.

#### *Articolo 21*

### **Interrogazioni con richiesta di risposta scritta**

1. Ciascun membro dell'Assemblea parlamentare Euronest può presentare interrogazioni con richiesta di risposta scritta agli organi ministeriali del Partenariato orientale, alla presidenza in carica del vertice, al Consiglio dei ministri dell'Unione europea o alla Commissione europea.

2. Le interrogazioni devono riguardare il Partenariato orientale e, in particolare, le sue quattro piattaforme tematiche. Le interrogazioni sono presentate per iscritto all'Ufficio di presidenza che, una volta accertatane l'ammissibilità, le trasmette agli organi competenti chiedendo specificamente una risposta scritta entro due mesi dalla data di trasmissione dell'interrogazione.

*Articolo 22***Interrogazioni con richiesta di risposta orale**

1. Il tempo riservato alle interrogazioni agli organi ministeriali del Partenariato orientale, alla presidenza in carica del vertice, al Consiglio dei ministri dell'Unione europea e alla Commissione europea si svolge, nel corso di ciascuna sessione, nei momenti stabiliti dall'Ufficio di presidenza onde garantire la presenza delle suddette istituzioni al massimo livello.
2. Ciascun membro dell'Assemblea parlamentare Euronest può presentare una sola interrogazione con richiesta di risposta orale. Le interrogazioni devono riguardare il Partenariato orientale e, in particolare, le sue quattro piattaforme tematiche. Se un'interrogazione è presentata da più membri, solo uno di essi è chiamato a porre l'interrogazione orale. Le interrogazioni, che non devono superare le 100 parole, sono presentate per iscritto all'Ufficio di presidenza entro il termine stabilito da quest'ultimo. L'Ufficio di presidenza decide della loro ammissibilità. In particolare, l'Ufficio di presidenza dichiara inammissibili le interrogazioni aventi per oggetto argomenti già iscritti all'ordine del giorno della sessione. Le interrogazioni dichiarate ammissibili sono trasmesse alle istituzioni pertinenti. I copresidenti decidono dell'ordine di presentazione delle interrogazioni orali e gli interroganti sono informati in merito alla loro decisione.
3. L'Assemblea parlamentare Euronest riserva non più di due ore a sessione alle interrogazioni con richiesta di risposta orale. Le interrogazioni che non ottengono risposta per mancanza di tempo ricevono una risposta per iscritto, a meno che l'interrogante non ritiri l'interrogazione. Può essere data risposta all'interrogazione soltanto se l'autore è presente.
4. Gli organi ministeriali del Partenariato orientale, la presidenza in carica del vertice, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea e della Commissione europea sono invitati a fornire risposte brevi alle interrogazioni. Su richiesta di almeno 20 membri dell'Assemblea parlamentare Euronest, alla risposta può seguire una discussione, la cui durata è fissata dalla presidenza della sessione

*Articolo 23***Richiesta di un parere dell'Assemblea parlamentare Euronest**

Su richiesta del vertice del Partenariato orientale, delle conferenze ministeriali, della Commissione europea o di altre istituzioni pertinenti dell'Unione europea o del Partenariato orientale, l'Assemblea parlamentare Euronest, su raccomandazione dell'Ufficio di presidenza, può decidere di formulare pareri e proposte di adozione di specifiche misure correlate alle diverse sfere di attività del Partenariato orientale. In tali casi, la richiesta è trasmessa all'Ufficio di presidenza che può deferire la questione all'Assemblea parlamentare Euronest congiuntamente a una raccomandazione.

*Articolo 24***Processi verbali**

I progetti dei processi verbali delle sessioni plenarie e delle riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro, unitamente agli elenchi di presenza e ai testi delle decisioni approvate, sono preparati e tenuti dalla segreteria della delegazione che ospita le sessioni plenarie e le riunioni. Al termine dei lavori, le altre delegazioni ricevono una copia di tali progetti di processi verbali.

*Articolo 25***Commissioni permanenti**

1. Al fine di un esame approfondito di specifici aspetti del Partenariato orientale, l'Assemblea parlamentare Euronest istituisce le seguenti quattro commissioni permanenti:
  - commissione per gli affari politici, i diritti dell'uomo e la democrazia,
  - commissione per l'integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell'Unione europea,
  - commissione per la sicurezza energetica,
  - commissione per gli affari sociali, l'istruzione, la cultura e la società civile.
2. Conformemente alle disposizioni generali che regolano il funzionamento dell'Assemblea parlamentare Euronest, le commissioni permanenti sono composte da membri dell'Assemblea a norma dell'articolo 2 e funzionano in maniera rigorosamente paritetica. Attribuzioni, competenze, composizione e procedure delle commissioni permanenti sono definite nell'allegato I.

3. Il regolamento delle commissioni permanenti è approvato dall'Assemblea parlamentare Euronest su proposta dell'Ufficio di presidenza.

#### Articolo 26

### Commissioni temporanee e di controllo

In qualsiasi momento, l'Assemblea parlamentare Euronest, su proposta del presidente o di membri dell'Assemblea stessa, tra cui almeno un terzo della componente dei partner dell'Europa orientale e un terzo della componente del Parlamento europeo, può costituire commissioni temporanee o di controllo e, contestualmente alla loro costituzione, ne stabilisce le attribuzioni, la composizione e il mandato. Non possono essere operative contemporaneamente più di due commissioni di questo tipo. Le commissioni di controllo devono completare i loro lavori entro un anno; in casi speciali, il termine può essere prorogato di sei mesi.

#### Articolo 27

### Gruppi di lavoro e audizioni

1. L'Ufficio di presidenza può decidere di istituire gruppi di lavoro su un aspetto specifico del Partenariato orientale o di inviare missioni conoscitive nei paesi partner dell'Europa orientale o negli Stati membri dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio. In ambo i casi, è l'Ufficio di presidenza che ne stabilisce l'organizzazione, le competenze e la composizione. I gruppi di lavoro o le missioni in oggetto possono essere incaricati di elaborare relazioni e proposte di risoluzione o raccomandazioni destinate all'Assemblea parlamentare Euronest. I gruppi di lavoro istituiti continuano a funzionare fintantoché l'Assemblea parlamentare Euronest non decida altrimenti. Il numero dei membri di un gruppo di lavoro è fissato a 10 (5 membri per ogni componente).

2. Ogni membro dei gruppi di lavoro che non sia in grado di partecipare ad una riunione può essere sostituito da un membro dell'Assemblea parlamentare Euronest appartenente allo stesso gruppo politico in seno al Parlamento europeo o alla stessa delegazione di un partner dell'Europa orientale. I copresidenti del gruppo di lavoro in questione vengono informati per iscritto circa la sostituzione prima della riunione.

3. Ai fini di una maggiore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e dei partner dell'Europa orientale e per sensibilizzare l'opinione pubblica alle questioni attinenti al Partenariato orientale, l'Assemblea parlamentare Euronest può organizzare audizioni a intervalli regolari. Le audizioni sono organizzate sotto la responsabilità dell'Ufficio di presidenza e rappresentano un'occasione per invitare persone in grado di fornire all'Assemblea parlamentare Euronest informazioni di prima mano su situazioni politiche, economiche, sociali e culturali che destano preoccupazione.

#### Articolo 28

### Relazioni con le commissioni di cooperazione parlamentare (CCP) e le delegazioni

1. L'Assemblea parlamentare Euronest invita le commissioni di cooperazione parlamentare e le delegazioni istituite nel quadro degli accordi esistenti, nonché tutte quelle istituite successivamente, a collaborare alla propria attività.

2. L'invito può riguardare, in particolare, la riunione delle commissioni di cooperazione parlamentare e delle delegazioni esistenti durante la sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest.

#### Articolo 29

### Finanziamento dei costi di organizzazione, partecipazione, interpretazione e traduzione

1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, il parlamento che ospita una sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest, una riunione dell'Ufficio di presidenza o una riunione di una delle commissioni o gruppi di lavoro si occupa delle disposizioni pratiche per l'organizzazione della sessione o della riunione.

2. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea parlamentare Euronest può raccomandare che sia fornito un contributo finanziario da parte di altri parlamenti membri al fine di coprire le spese dell'organizzazione di una sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest o di una riunione di una commissione o di un gruppo di lavoro.

3. Le spese di viaggio, di soggiorno e di trasporto locale dei partecipanti sono a carico dell'istituzione di cui questi ultimi sono membri.

4. I costi di organizzazione sono a carico del parlamento che ospita una sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest, una riunione dell'Ufficio di presidenza o una riunione di una delle commissioni o dei gruppi di lavoro, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi in appresso.

5. Qualora una sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare Euronest, una riunione dell'Ufficio di presidenza o una riunione delle commissioni o dei gruppi di lavoro si svolga nei luoghi di lavoro del Parlamento europeo, quest'ultimo, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, e data la sua diversità linguistica, garantisce anche l'interpretazione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, a seconda delle esigenze di ciascuna riunione e nel rispetto del codice di condotta sul multilinguismo del Parlamento europeo.

6. Qualora una sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare Euronest, una riunione dell'Ufficio di presidenza o una riunione delle commissioni o dei gruppi di lavoro si svolga al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo, quest'ultimo, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, e data la sua diversità linguistica, garantisce l'interpretazione esclusivamente nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest e nelle lingue ufficiali dell'Unione europea utilizzate dai deputati al Parlamento europeo, nel rispetto del codice di condotta sul multilinguismo di tale Istituzione.

7. Il Parlamento europeo si fa carico della traduzione dei documenti ufficiali approvati dall'Assemblea parlamentare Euronest nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'Istituzione si fa carico altresì, purché vi sia l'assenso dei parlamenti dei paesi partner dell'Europa orientale e data la sua diversità linguistica, della traduzione nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest dei documenti elaborati nella preparazione e nel corso delle riunioni di detta Assemblea e dei suoi organi. I parlamenti dei partner dell'Europa orientale si fanno carico della traduzione nelle rispettive lingue ufficiali dei loro paesi dei documenti ufficiali approvati dall'Assemblea parlamentare Euronest.

#### *Articolo 30*

#### **Segretariato**

1. L'Assemblea parlamentare Euronest è assistita, nella preparazione e nel corretto funzionamento delle sue attività, da un segretariato costituito da funzionari scelti da ognuna delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest.

Il segretariato assiste, durante le sessioni plenarie, l'Ufficio di presidenza, le commissioni e i gruppi di lavoro. Per garantire assistenza professionale e imparziale all'Assemblea, le due componenti garantiscono una stretta cooperazione e il rafforzamento delle capacità, nonché lo scambio reciproco di esperienze professionali tra le varie componenti del segretariato.

2. Le retribuzioni e altre spese per il personale del segretariato sono a carico dei rispettivi parlamenti.

3. Il parlamento che ospita la sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest o una riunione di commissione coadiuva l'organizzazione della sessione o riunione in oggetto.

#### *Articolo 31*

#### **Interpretazione del regolamento interno**

I copresidenti o, su loro richiesta, l'Ufficio di presidenza, si pronunciano sulle questioni inerenti all'interpretazione del regolamento.

#### *Articolo 32*

#### **Modifica del regolamento**

1. Le modifiche al regolamento sono approvate dall'Assemblea parlamentare Euronest su proposte dell'Ufficio di presidenza.

2. Le modifiche sono approvate a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Se prima dell'inizio della votazione non meno di un decimo dei membri appartenenti ad almeno due gruppi politici del Parlamento europeo o a due delegazioni della componente dei partner dell'Europa orientale dell'Assemblea parlamentare Euronest hanno presentato una richiesta di votazione per componenti separate, i rappresentanti della componente dei partner dell'Europa orientale e i rappresentanti della componente del Parlamento europeo procedono alla votazione separatamente. Il testo in questione si considera approvato se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti espressi separatamente in entrambe le componenti.

3. Salvo diversamente specificato al momento della votazione, le modifiche al regolamento entrano in vigore il primo giorno della sessione successiva alla loro adozione.

---

## ALLEGATO I

**ATTRIBUZIONI, COMPETENZE, COMPOSIZIONE E PROCEDURE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI***Articolo 1*

Vi sono quattro commissioni parlamentari permanenti, le cui attribuzioni e competenze sono le seguenti:

- commissione per gli affari politici, i diritti dell'uomo e la democrazia,
- commissione per l'integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell'Unione europea,
- commissione per la sicurezza energetica,
- commissione per gli affari sociali, l'istruzione, la cultura e la società civile.

**I. Commissione per gli affari politici, i diritti dell'uomo e la democrazia**

La commissione è competente delle questioni che riguardano:

- 1) lo sviluppo di istituzioni democratiche stabili, le questioni di governance e il ruolo dei partiti politici;
- 2) la promozione del dialogo politico, le misure volte a instaurare la fiducia multilaterale e il contributo a la composizione pacifica dei conflitti;
- 3) le relazioni con altre organizzazioni e assemblee parlamentari nazionali e internazionali su questioni di sua competenza;
- 4) la pace, la sicurezza e la stabilità;
- 5) le norme elettorali, la regolamentazione dei media e la lotta alla corruzione.

**II. Commissione per l'integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell'Unione europea**

La commissione è competente delle questioni che riguardano:

- 1) il controllo delle relazioni economiche, finanziarie e commerciali dell'Unione europea e dei partner dell'Europa orientale con paesi terzi e con organizzazioni regionali;
- 2) le relazioni con le organizzazioni internazionali interessate (in particolare l'Organizzazione mondiale del commercio) e con organizzazioni attive a livello regionale e intese alla promozione dell'integrazione economica e commerciale;
- 3) le misure tecniche di armonizzazione o normalizzazione in settori disciplinati da strumenti giuridici internazionali;
- 4) gli aspetti relativi al finanziamento del Partenariato, compreso il seguito dato all'attuazione degli strumenti della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti e meccanismi di questo tipo;
- 5) lo sviluppo sociale e umano, le infrastrutture e i servizi sociali, tra cui le problematiche sanitarie;
- 6) la migrazione e gli scambi umani;
- 7) lo sviluppo sostenibile, le risorse naturali, il riscaldamento globale e la politica energetica;
- 8) la governance ambientale, gli investimenti in un contesto regionale e i cambiamenti climatici;
- 9) l'agevolazione dell'interconnessione delle reti di trasporto e di telecomunicazione;
- 10) l'armonizzazione del contesto normativo;
- 11) la cooperazione transfrontaliera.

### III. Commissione per la sicurezza energetica

La commissione è competente delle questioni che riguardano:

- 1) il controllo dello sviluppo e dell'attuazione di un meccanismo di sostegno reciproco e di sicurezza energetica;
- 2) il sostegno al rafforzamento di contatti in materia di sicurezza energetica e di preparazione alle crisi energetiche;
- 3) il sostegno all'attività del gruppo sulla sicurezza energetica;
- 4) il controllo dell'armonizzazione delle politiche e della legislazione dei partner in materia di energia, nonché della diversificazione degli approvvigionamenti e delle rotte di transito;
- 5) il sostegno alla creazione di un mercato dell'energia interconnesso e diversificato.

### IV. Commissione per gli affari sociali, l'istruzione, la cultura e la società civile

La commissione è competente delle questioni che riguardano:

- 1) la promozione della cooperazione nei settori della cultura e dell'istruzione nonché delle relazioni con le pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali;
- 2) le problematiche relative ai giovani e all'uguaglianza di genere.
- 3) il controllo dello sviluppo della società dell'informazione e il ruolo dei media;
- 4) il sostegno alla cooperazione nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento delle lingue, della gioventù e della ricerca;
- 5) le relazioni con il forum della società civile e con le ONG dell'Unione europea e dei partner dell'Europa orientale;
- 6) la promozione della cooperazione culturale e del dialogo interculturale.

#### Articolo 2

1. Ciascuna commissione permanente è composta da un massimo di 30 membri suddivisi, per quanto possibile, in numero uguale tra deputati di entrambe le componenti e riflette la composizione dell'Assemblea parlamentare Euronest. Il numero di deputati e la composizione delle commissioni sono decise dall'Assemblea parlamentare Euronest su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. Ciascun membro dell'Assemblea parlamentare Euronest ha il diritto di essere membro di una delle commissioni permanenti. In casi eccezionali, un membro può appartenere a due commissioni permanenti.
3. I membri sono nominati in conformità delle procedure stabilite da ciascun parlamento in modo tale da riflettere quanto più possibile la distribuzione dei vari gruppi politici e delle delegazioni rappresentate, rispettivamente, in seno al Parlamento europeo e alla componente dei partner dell'Europa orientale.

#### Articolo 3

1. Ciascuna commissione elegge tra i propri membri un ufficio di presidenza composto da due copresidenti di pari status (uno per ciascuna delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest) e quattro vicepresidenti (due per ciascuna delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest); le rispettive procedure elettorali e i relativi mandati sono decisi da ciascuna componente.
2. I copresidenti decidono di comune accordo chi di loro presiede la riunione di commissione.
3. Le commissioni possono designare relatori incaricati di esaminare questioni specifiche di loro competenza e di elaborare relazioni da sottoporre all'Assemblea parlamentare Euronest, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, ai sensi del regolamento.
4. Le commissioni permanenti possono esaminare i loro punti dell'ordine del giorno senza una relazione e informare per iscritto l'Ufficio di presidenza che i punti in questione sono stati discussi.
5. Le commissioni riferiscono all'Assemblea parlamentare Euronest in merito alla loro attività.

*Articolo 4*

1. Le commissioni si riuniscono, su convocazione dei loro copresidenti, al massimo due volte all'anno, una delle quali durante la sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest.
  2. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.
  3. Per quanto riguarda la procedura, alle riunioni di commissione si applica, *mutatis mutandis*, il regolamento dell'Assemblea parlamentare Euronest. In particolare, il numero legale di una commissione si considera raggiunto quando è presente almeno un terzo dei membri di ciascuna componente.
  4. A meno che una commissione non decida altrimenti, tutte le riunioni sono pubbliche.
-



*ALLEGATO II***LUNGHEZZA DEI TESTI**

I limiti massimi indicati in appresso si applicano ai testi destinati ad essere tradotti e riprodotti:

- motivazioni, documenti di lavoro preparatori e verbali di riunioni dei gruppi di lavoro e missioni conoscitive: 6 pagine,
- proposte di risoluzione incluse nelle relazioni e su temi urgenti: 4 pagine, compresi i considerando ma esclusi i visti.

Per pagina si intende un testo di 1 500 caratteri stampati, spazi esclusi.

Il presente allegato può essere modificato dall'Ufficio di presidenza.

---

**REGOLAMENTO****delle commissioni permanenti dell'Assemblea parlamentare EURONEST adottato dall'AP Euronest il 3 maggio 2011 e modificato il 29 maggio 2013 a Bruxelles e il 18 marzo 2015 a Yerevan**

(2015/C 315/08)

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento dell'Assemblea parlamentare Euronest e tenendo conto della proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea parlamentare EURONEST adotta il presente regolamento delle commissioni permanenti.

*Articolo 1***Campo di applicazione**

1. Il regolamento delle commissioni permanenti stabilisce i meccanismi comuni di funzionamento per tutte e quattro le commissioni permanenti dell'Assemblea parlamentare Euronest (in appresso: commissioni):

- commissione per gli affari politici, i diritti dell'uomo e la democrazia,
- commissione per l'integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell'Unione europea,
- commissione per la sicurezza energetica,
- commissione per gli affari sociali, l'istruzione, la cultura e la società civile.

2. Il regolamento dell'Assemblea parlamentare Euronest si applica, per analogia, alle riunioni di commissione fatto salvo il regolamento delle commissioni permanenti.

*Articolo 2***Composizione**

1. Una commissione ha un massimo di 30 membri ed è composta da:

- 15 membri del Parlamento europeo,
- 15 membri dei parlamenti partecipanti dei partner dell'Europa orientale <sup>(1)</sup>.

Essa riflette la composizione dell'Assemblea parlamentare Euronest.

2. Ciascun membro dell'Assemblea parlamentare Euronest ha il diritto di essere membro di una delle commissioni permanenti. In casi eccezionali, un membro può appartenere a due commissioni permanenti.

3. I membri sono nominati in conformità delle procedure stabilite da ciascun parlamento in modo tale da riflettere quanto più possibile la distribuzione dei vari gruppi politici e delle delegazioni rappresentate, rispettivamente, in seno al Parlamento europeo e alla componente dei partner dell'Europa orientale.

4. La dimensione e la composizione delle commissioni sono approvate dall'Assemblea parlamentare Euronest su proposta dell'Ufficio di presidenza.

*Articolo 3***Presidenza e Ufficio di presidenza**

1. Ogni commissione elegge, tra i suoi membri, un Ufficio di presidenza costituito da due copresidenti di pari status (uno per ogni componente) e quattro vicepresidenti (due per ogni componente); le procedure elettorali e i termini del mandato di tali cariche vengono decisi separatamente da ogni componente.

2. I copresidenti decidono di comune accordo quale di loro presiede la riunione della commissione.

<sup>(1)</sup> Al momento dell'adesione di un ulteriore partner dell'Europa orientale (Bielorussia), i seggi verrebbero ridistribuiti tra i partner dell'Europa orientale.

*Articolo 4***Membri supplenti**

1. Ogni membro titolare che non sia in grado di partecipare ad una riunione della commissione può essere sostituito da un membro supplente della stessa componente dell'Assemblea, previo accordo dei due membri. Il presidente deve essere informato di eventuali sostituzioni prima dell'inizio della riunione.
2. In seno alla commissione, il membro supplente ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi del membro titolare.

*Articolo 5***Riunioni**

1. Le commissioni si riuniscono, su convocazione dei loro copresidenti, al massimo due volte all'anno, una delle quali durante la sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest.
2. Su proposta dell'Ufficio di presidenza della commissione, i copresidenti elaborano e presentano il progetto di ordine del giorno di ciascuna riunione di commissione.
3. Le riunioni delle commissioni si svolgono nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest. A meno che una commissione non decida altrimenti, tutte le riunioni sono pubbliche.
4. Il presidente dirige i lavori, garantisce il rispetto del regolamento, mantiene l'ordine, concede la parola agli oratori, dichiara concluse le discussioni, pone le questioni in votazione e proclama il risultato delle votazioni.
5. Nessun membro può parlare se non su invito del presidente. Un oratore non può essere interrotto se non per richiami al regolamento. Se un oratore si discosta dall'argomento, il presidente lo richiama all'ordine e può, nella seconda occasione, proibirgli di parlare per il resto della discussione sullo stesso argomento.
6. Il presidente richiama all'ordine ogni membro della commissione che disturbi i lavori. In caso di recidiva, il presidente può espellerlo dalla sala per il resto della riunione.
7. Due o più Commissioni possono, previo accordo tra i loro Uffici di presidenza, tenere riunioni congiunte su temi di interesse comune.

*Articolo 6***Relazioni e temi urgenti**

1. Le commissioni possono nominare relatori incaricati di esaminare questioni specifiche di loro competenza ed elaborare relazioni da presentare all'Assemblea parlamentare Euronest, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza. Il numero di tali relazioni è limitato, in linea di principio, ad una relazione per commissione per sessione. L'Ufficio di presidenza può decidere, su richiesta dei copresidenti delle commissioni, quante relazioni saranno votate per ogni sessione plenaria in base all'avanzamento dei lavori di preparazione.
2. In via eccezionale, una commissione può proporre temi urgenti all'Assemblea parlamentare Euronest. Il numero di temi urgenti è limitato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento dell'Assemblea parlamentare Euronest.
3. Le commissioni possono, inoltre, discutere altri punti del loro ordine del giorno senza una relazione e possono comunicare per iscritto all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare Euronest che i punti in questione sono stati discussi.
4. Le commissioni riferiscono all'Assemblea parlamentare Euronest in merito alla loro attività.

*Articolo 7***Numero legale e votazioni**

1. Il numero legale di una commissione è raggiunto quando almeno un terzo dei membri di ciascuna componente è presente.
2. Tutte le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti. Ogni membro della commissione può, tuttavia, chiedere la verifica del numero legale prima di effettuare una votazione. Se, dopo una tale richiesta, il numero legale non viene raggiunto, la votazione è rinviata.

3. La commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza di due terzi dei partecipanti al voto. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione. La commissione vota per alzata di mano e ogni membro dispone di un solo voto, personale e non cedibile.
4. Lo spoglio dei voti è effettuato da un'apposita commissione, composta in parti eguali da rappresentanti dei segretariati di ciascuna componente dell'Assemblea parlamentare Euronest. La commissione addetta allo spoglio è designata dall'Ufficio di presidenza (o dai copresidenti della commissione) prima dell'inizio della riunione e comunica l'esito dello spoglio dei voti direttamente ai copresidenti.
5. Ogni membro può presentare emendamenti all'esame della commissione, entro il termine annunciato dai copresidenti. Gli emendamenti devono riferirsi al testo che intendono modificare ed essere presentati per iscritto. Gli emendamenti orali possono essere accolti solo se hanno l'obiettivo di correggere errori concreti o linguistici. Non sarà accolto nessun altro emendamento orale.
6. Se prima dell'inizio della votazione non meno di tre membri della commissione appartenenti ad almeno due gruppi politici del Parlamento europeo o a due delegazioni della componente dei partner dell'Europa orientale dell'Assemblea parlamentare Euronest hanno presentato una richiesta di votazione per componenti separate, i rappresentanti della componente dei partner dell'Europa orientale e i rappresentanti della componente del Parlamento europeo procedono alla votazione separatamente, seppur simultaneamente. Il testo in questione sarà approvato se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti espressi separatamente in entrambe le componenti.
7. Ove il testo da porre in votazione contenga due o più disposizioni o riferimenti a due o più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in due o più parti aventi un proprio significato e/o un valore normativo, un gruppo politico del Parlamento europeo o almeno un membro dell'Assemblea parlamentare Euronest possono chiedere la votazione per parti separate. La richiesta viene presentata per iscritto ai copresidenti entro le ore 18.00 del giorno precedente la votazione, a meno che i copresidenti non abbiano fissato un termine diverso, e sarà, in linea di principio, considerata come accolta.

#### Articolo 8

##### **Altre modalità**

1. Il parlamento che ospita una riunione della commissione è considerato responsabile delle modalità pratiche, dell'assistenza e delle spese relative all'organizzazione della riunione.
2. Tuttavia, su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea parlamentare Euronest può raccomandare che altri parlamenti versino un contributo finanziario a copertura delle spese relative all'organizzazione di una riunione di una commissione.

#### Articolo 9

##### **Interpretazione del regolamento**

I copresidenti o, su loro richiesta, l'Ufficio di presidenza di una commissione, hanno il diritto di deliberare su tutte le questioni relative all'interpretazione del regolamento delle commissioni permanenti.

#### Articolo 10

##### **Modifica del regolamento delle commissioni permanenti**

1. Le modifiche al regolamento delle commissioni permanenti sono approvate dall'Assemblea parlamentare Euronest su proposte dell'Ufficio di presidenza.
  2. Le modifiche sono approvate a maggioranza di due terzi dei membri che hanno preso parte alla votazione. Se prima dell'inizio della votazione non meno di un decimo dei membri appartenenti ad almeno due gruppi politici del Parlamento europeo o a due delegazioni della componente dei partner dell'Europa orientale dell'Assemblea parlamentare Euronest hanno presentato una richiesta di votazione per componenti separate, i rappresentanti della componente dei partner dell'Europa orientale e i rappresentanti della componente del Parlamento europeo procedono alla votazione separatamente. Il testo in questione si considera approvato se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti espressi separatamente in entrambe le componenti.
  3. Salvo diversamente specificato al momento della votazione, le modifiche al regolamento delle commissioni permanenti entrano in vigore immediatamente dopo la loro adozione.
-









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**